

T r a t t a t o

istitutivo della

C o m u n i t à E u r o p e a
del Carbone e dell'Acciaio

S O M M A R I O

TRATTATO

	Pagina
PREAMBOLO	11
<i>Titolo primo.</i> — DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO	13
<i>Titolo secondo.</i> — DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA'.	
<i>Capitolo I.</i> — Dell'Alta Autorità	21
<i>Capitolo II.</i> — Dell'Assemblea	29
<i>Capitolo III.</i> — Del Consiglio	32
<i>Capitolo IV.</i> — Della Corte	35
<i>Titolo terzo.</i> — DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.	
<i>Capitolo I.</i> — Disposizioni generali	45
<i>Capitolo II.</i> — Disposizioni finanziarie	49
<i>Capitolo III.</i> — Investimenti e aiuti finanziari	53
<i>Capitolo IV.</i> — Produzione	57
<i>Capitolo V.</i> — Prezzi	61
<i>Capitolo VI.</i> — Intese e concentrazioni	66
<i>Capitolo VII.</i> — Infrazioni alle condizioni della concorrenza	75
<i>Capitolo VIII.</i> — Salari e movimenti della mano d'opera	77
<i>Capitolo IX.</i> — Trasporti	80
<i>Capitolo X.</i> — Politica commerciale	82
<i>Titolo quarto.</i> — DISPOSIZIONI GENERALI	85

ALLEGATI :

	Pagina
<i>Allegato I.</i> — Definizione dei termini « carbone » e « acciaio »	101
<i>Allegato II.</i> — Rottame	105
<i>Allegato III.</i> — Acciai speciali	107

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA'
DELLA COMUNITA'.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA.

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI CON
IL CONSIGLIO D'EUROPA.

SCAMBIO DI LETTERE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERALE TEDESCA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
RELATIVE ALLA SARRE.

Trattato

PREAMBOLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, SUA ALTEZZA REALE IL PRINCIPE REALE DEL BELGIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

CONSIDERANDO che la pace mondiale può essere salvaguardata soltanto con sforzi commisurati ai pericoli che la minacciano ;

CONVINTI che il contributo che un'Europa organizzata e viva può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche ;

COSCIENTI che l'Europa non si potrà costruire altro che mediante concrete realizzazioni che creino innanzitutto una solidarietà di fatto, e mediante l'instaurazione di basi comuni di sviluppo economico ;

DESIDEROSI di concorrere con l'espansione delle loro produzioni fondamentali alla elevazione del livello di vita ed al progresso delle opere di pace ;

RISOLUTI a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, a fondare con la instaurazione di una comunità economica la prima assise di una più vasta e più profonda comunità fra popoli per lungo tempo

contrapposti da sanguinose scissioni, ed a gettare le basi di istituzioni capaci di orientare il destino ormai comune ;

HANNO DECISO di creare una Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA :

il Sig. Dr. Konrad ADENAUER, Cancelliere e Ministro per gli Affari Esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL PRINCIPE REALE DEL BELGIO :

il Sig. Paul VAN ZEELAND, Ministro per gli Affari Esteri,

il Sig. Joseph MEURICE, Ministro per il Commercio Estero;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

il Sig. Robert SCHUMAN, Ministro per gli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

il Sig. Carlo SFORZA, Ministro per gli Affari Esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO :

il Sig. Joseph BECH, Ministro per gli Affari Esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

il Sig. D. U. STIKKER, Ministro per gli Affari Esteri,

il Sig. J. R. M. VAN DEN BRINK, Ministro per gli Affari Economici;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni :

TITOLO PRIMO

Della Comunità Europea del Carbone
e dell'Acciaio

Articolo 1

Mediante il presente Trattato le Alte Parti Contraenti istituiscono fra loro una COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, basata su un mercato comune, su finalità comuni e su organi comuni.

Articolo 2

La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha la funzione di contribuire, in armonia con l'economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'Articolo 4, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri.

La Comunità deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

Articolo 3

Nel quadro delle loro rispettive attribuzioni e nell'interesse comune gli organi della Comunità devono:

a) provvedere al regolare approvvigionamento del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei Paesi terzi;

b) assicurare a tutti gli utilizzatori del mercato comune che si trovino in pari condizioni, un eguale accesso alle fonti di produzione;

c) vigilare che i prezzi si stabiliscano al livello più basso possibile in modo però che non comportino alcun aumento correlativo dei prezzi praticati dalle stesse imprese in altre transazioni nè dell'insieme dei prezzi in un diverso momento, pur consentendo gli ammortamenti necessari e assicurando normali possibilità di remunerazione ai capitali impegnati;

d) vigilare sul mantenimento di condizioni che inducano le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l'inconsiderato esaurimento;

e) promuovere, in ciascuna delle industrie che rientrano nella sua competenza, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, consentendone la parificazione verso l'alto;

f) promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di giusti limiti nei prezzi praticati sui mercati esteri;

g) promuovere la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione nonchè il miglioramento della qualità, in condizioni che evitino nei confronti delle industrie concorrenti qualsiasi protezione che non sia giustificata da azioni illegittime compiute dalle stesse o in loro favore.

Articolo 4

Nell'interno della Comunità sono ritenuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, in conseguenza, sono aboliti e vietati nei modi previsti dal presente Trattato:

a) i dazi di entrata o di uscita, o le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative alla circolazione dei prodotti;

b) le disposizioni e i sistemi che creino una discriminazione fra produttori, fra acquirenti o fra consumatori, specie per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe dei trasporti, come pure le disposizioni e i sistemi che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente;

c) le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati o gli oneri speciali da essi imposti sotto qualsiasi forma;

d) i sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.

Articolo 5

La Comunità adempie al suo compito, nelle condizioni previste dal presente Trattato, con interventi limitati.

A tal fine essa :

— guida e facilita l'azione degli interessati raccogliendo informazioni, organizzando consultazioni e definendo gli obiettivi generali ;

— mette a disposizione delle imprese i mezzi di finanziamento per i loro investimenti e partecipa agli oneri del riadattamento ;

— assicura l'istituzione, il mantenimento e il rispetto di normali condizioni di concorrenza e non esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano ;

— rende noti i motivi della sua azione e prende le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto delle norme previste dal presente Trattato.

Gli organi della Comunità esercitano tali attività mediante un sistema amministrativo ridotto, in stretta collaborazione con gli interessati.

Articolo 6

La Comunità è dotata di personalità giuridica.

Nei rapporti internazionali la Comunità gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i propri scopi.

In ciascuno degli Stati membri la Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nazionali; in particolare essa può acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

La Comunità è rappresentata dai suoi organi, ciascuno nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO SECONDO

Degli organi della Comunità

Articolo 7

Gli Organi della Comunità sono :

- un'ALTA AUTORITA', assistita da un Comitato Consultivo ;
- un'ASSEMBLEA COMUNE, denominata « l'Assemblea » ;
- un CONSIGLIO SPECIALE DI MINISTRI, denominato « il Consiglio » ;
- una CORTE DI GIUSTIZIA, denominata « la Corte ».

CAPITOLO I

DELL'ALTA AUTORITA'

Articolo 8

L'Alta Autorità ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Trattato nei modi da esso previsti.

Articolo 9

L'Alta Autorità è composta di nove membri nominati per sei anni e scelti in base alla loro competenza generale.

I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. Il numero dei membri dell'Alta Autorità può essere ridotto con decisione del Consiglio presa all'unanimità.

Solo i cittadini degli Stati membri possono essere membri dell'Alta Autorità.

L'Alta Autorità non può avere più di due membri della stessa nazionalità.

I membri dell'Alta Autorità esercitano le loro funzioni in completa indipendenza, nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri non sollecitano nè accettano istruzioni da parte di Governi o di altre organizzazioni. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere sovranazionale delle loro funzioni.

Ogni Stato membro si impegna a rispettare tale carattere sovranazionale e a non cercare di influenzare i membri dell'Alta Autorità nell'esecuzione del loro compito.

I membri dell'Alta Autorità non possono esercitare alcuna attività professionale, remunerata o meno, nè assumere o conservare, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione in affari attinenti al carbone e all'acciaio durante l'esercizio delle loro funzioni e per un periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione di dette funzioni.

Articolo 10

I Governi degli Stati membri nominano di comune accordo otto membri. Questi procedono alla nomina del nono membro, che viene eletto se raccoglie almeno cinque voti.

I membri così nominati restano in funzione durante un periodo di sei anni a decorrere dalla data d'instaurazione del mercato comune.

Ove, durante questo primo periodo, si verifichi una vacanza per una delle cause previste dall'articolo 12, questa è colmata, secondo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, di comune accordo fra i Governi degli Stati membri.

In caso di applicazione, durante lo stesso periodo, dell'articolo 24, comma 3, si provvede alla sostituzione dei membri dell'Alta Autorità in conformità alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Al termine di tale periodo ha luogo un rinnovamento generale, e la designazione dei nove membri avviene nei seguenti modi: i Governi degli Stati Membri, in mancanza di accordo unanime, procedono, con la maggioranza di cinque sestimi, alla nomina di otto membri, mentre il nono viene designato per cooptazione nei modi previsti dal primo comma del presente articolo. La stessa procedura si applica al rinnovamento generale che si renda necessario in caso di applicazione dell'articolo 24.

Il rinnovamento dei membri dell'Alta Autorità avviene per un terzo ogni due anni.

In ogni caso di rinnovamento generale, l'ordine di uscita è determinato direttamente per sorteggio a cura del presidente del Consiglio.

I rinnovamenti periodici ordinari conseguenti allo spirare dei periodi biennali si effettuano alternativamente, nell'ordine, mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo, e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.

Ove si verificano delle vacanze per uno dei motivi previsti dall'articolo 12, esse sono colmate, seguendo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, alternativamente,

nell'ordine che ne consegue mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.

In tutti i casi previsti dal presente articolo per cui una nomina avviene mediante decisione dei Governi a maggioranza di cinque sestimi o per cooptazione, ogni Governo dispone di un diritto di veto nei termini seguenti:

Quando un Governo ha fatto uso del proprio diritto di veto nei riguardi di due persone se si tratta di un rinnovamento individuale, o di quattro persone se si tratta di un rinnovamento generale o biennale, ogni ulteriore esercizio del diritto precitato in occasione dello stesso rinnovamento, può essere deferito alla Corte da un altro Governo; la Corte, se lo ritiene abusivo, può dichiarare il veto nullo e come non avvenuto.

Ad eccezione del caso di dimissioni di ufficio previsto dall'articolo 12, secondo comma, i membri dell'Alta Autorità restano in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione.

Articolo 11

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Alta Autorità sono designati fra i membri di questa per due anni, secondo la stessa procedura prevista per la nomina dei membri dell'Alta Autorità da parte dei Governi degli Stati membri. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo nel caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta previa consultazione dell'Alta Autorità.

Articolo 12

All'infuori dei rinnovamenti periodici, le funzioni dei membri dell'Alta Autorità terminano individualmente per morte o dimissioni.

Possono essere dichiarati dimissionari d'ufficio, dalla Corte, su richiesta dell'Alta Autorità o del Consiglio, i membri dell'Alta Autorità che non si trovino più nelle condizioni necessarie per esercitare le loro funzioni o che siano incorsi in colpa grave.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'interessato è sostituito, per la restante durata del mandato, nei modi stabiliti dall'articolo 10. Non si procede alla sostituzione se la restante durata del mandato è inferiore a tre mesi.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Alta Autorità sono prese a maggioranza dei membri che la compongono.

Il regolamento interno fissa il *quorum*. Tale *quorum* deve essere comunque superiore alla metà del numero dei membri che compongono l'Alta Autorità.

Articolo 14

Per l'esecuzione dei compiti che le sono affidati e nei modi previsti dal presente Trattato, l'Alta Autorità prende decisioni, formula raccomandazioni o emette pareri.

Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

Le raccomandazioni sono obbligatorie, quanto agli scopi che stabiliscono, ma lasciano a coloro ai quali sono dirette la scelta dei mezzi atti al raggiungimento di detti scopi.

I pareri non sono vincolanti.

In tutti i casi nei quali l'Alta Autorità ha facoltà di prendere una decisione, può limitarsi a formulare una raccomandazione.

Articolo 15

Decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Alta Autorità sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti.

Le decisioni e raccomandazioni, quando hanno carattere individuale, obbligano l'interessato in forza della notifica che gliene è fatta.

Negli altri casi esse diventano applicabili per il solo fatto della loro pubblicazione.

Le modalità di esecuzione del presente articolo saranno stabilite dall'Alta Autorità.

Articolo 16

L'Alta Autorità prende tutte le disposizioni d'ordine interno atte ad assicurare il funzionamento dei propri servizi.

Essa può istituire Comitati di studio e in particolare un Comitato di studi economici.

Nel quadro di un regolamento generale di organizzazione stabilito dall'Alta Autorità, il presidente dell'Alta Autorità è incaricato dell'amministrazione dei servizi e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Alta Autorità.

Articolo 17

Ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, l'Alta Autorità pubblica un rapporto generale sull'attività della Comunità e sulle sue spese di amministrazione.

Articolo 18

Presso l'Alta Autorità è istituito un Comitato Consultivo. Esso è composto di almeno trenta e al massimo cinquantuno membri e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.

I membri del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio.

Per quanto riguarda i produttori e i lavoratori, il Consiglio designa le organizzazioni rappresentative, fra le quali ripartisce i seggi da distribuire. Ogni organizzazione è chiamata a redigere una lista comprendente un numero doppio di quello dei seggi che le sono attribuiti. La nomina è fatta in base a tale lista.

I membri del Comitato Consultivo sono nominati a titolo personale e per due anni. Essi non sono legati da alcun mandato o istruzione delle organizzazioni che li hanno designati.

Il Comitato Consultivo designa fra i suoi membri il proprio presidente e il proprio ufficio di presidenza per la durata di un anno. Il Comitato emana il proprio regolamento interno.

Le indennità attribuite ai membri del Comitato Consultivo sono fissate dal Consiglio su proposta dell'Alta Autorità.

Articolo 19

L'Alta Autorità può consultare il Comitato Consultivo in ogni caso in cui lo ritenga opportuno. E' tenuta a farlo ogni volta che tale consultazione è prescritta dal presente Trattato.

L'Alta Autorità sottopone al Comitato Consultivo gli obiettivi generali e i programmi stabiliti a norma dell'articolo 46 e lo tiene informato delle linee direttive della sua azione a norma degli articoli 54, 65 e 66.

L'Alta Autorità, se lo ritiene necessario, fissa al Comitato Consultivo, per presentare il parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla comunicazione diretta a tale fine al presidente.

Il Comitato Consultivo è convocato dal suo presidente a richiesta sia dell'Alta Autorità che della maggioranza dei propri membri, per deliberare su una determinata questione.

Il verbale delle deliberazioni è trasmesso all'Alta Autorità e al Consiglio unitamente ai pareri del Comitato.

CAPITOLO II
DELL'ASSEMBLEA

Articolo 20

L'Assemblea, composta da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

Articolo 21

L'Assemblea è composta di delegati che i Parlamenti sono chiamati a designare nel loro seno per un anno, o eletti a suffragio universale diretto, a seconda della procedura fissata da ciascuna Alta Parte Contraente.

Il numero di tali delegati è stabilito come segue (1) :

Germania	18
Belgio	10
Francia	18
Italia	18
Lussemburgo	4
Olanda	10

I rappresentanti della popolazione sarrese sono compresi nel numero dei delegati attribuiti alla Francia.

(1) Gli Stati sono enumerati in ordine alfabetico secondo le denominazioni in lingua francese (Nota del traduttore).

Articolo 22

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di maggio. La sessione non può prolungarsi oltre la fine dell'esercizio finanziario in corso.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio per emettere pareri sulle questioni che da questo le sono sottoposte.

Essa può altresì riunirsi in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri o dell'Alta Autorità.

Articolo 23

L'Assemblea designa fra i suoi membri il presidente ed il suo ufficio di presidenza.

I membri dell'Alta Autorità possono assistere a tutte le sedute. Il Presidente o i membri dell'Alta Autorità da essa designati sono ascoltati su loro richiesta.

L'Alta Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande che le sono rivolte dall'Assemblea o dai suoi membri.

I membri del Consiglio possono assistere a tutte le sedute e sono ascoltati su loro richiesta.

Articolo 24

L'Assemblea procede, in seduta pubblica, alla discussione della relazione generale che le è sottoposta dall'Alta Autorità.

L'Assemblea, investita di una mozione di censura sulla relazione, può pronunciarsi su tale mozione non prima di tre giorni, dopo il deposito della mozione stessa, e mediante scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è adottata con la maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri dell'Alta Autorità devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a trattare gli affari correnti fino alla loro sostituzione in conformità dell'articolo 10.

Articolo 25

L'Assemblea stabilisce il suo regolamento a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati nei modi previsti da detto regolamento.

CAPITOLO III

DEL CONSIGLIO

Articolo 26

Il Consiglio esercita le sue attribuzioni nei casi previsti e nel modo indicato dal presente Trattato, specie per armonizzare l'azione dell'Alta Autorità con quella dei Governi responsabili della politica economica generale dei rispettivi Paesi.

A tal fine il Consiglio e l'Alta Autorità procedono a scambi d'informazioni ed a reciproche consultazioni.

Il Consiglio può chiedere all'Alta Autorità di studiare tutte le proposte e misure che esso ritiene opportune o necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 27

Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Stato vi delega un membro del proprio governo.

La presidenza viene esercitata a turno dai membri del Consiglio per la durata di tre mesi, secondo l'ordine alfabetico degli Stati membri (1).

(1) Tenendo conto delle rispettive denominazioni in francese (*nota del traduttore*).

Articolo 28

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, a richiesta di uno Stato membro o dell'Alta Autorità.

Il Consiglio, quando è consultato dall'Alta Autorità, delibera senza che sia necessario procedere a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorità.

Quando il presente Trattato richiede un parere conforme del Consiglio, tale parere è ritenuto acquisito se la proposta avanzata dall'Alta Autorità raccoglie l'approvazione:

— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, ivi compreso il voto del rappresentante di uno degli Stati che assicura almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone o di acciaio della Comunità;

— o, in caso di parità di voti, e se l'Alta Autorità mantiene la proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di due Stati membri che assicurano ciascuno almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità.

Quando il presente Trattato richieda una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio, eccetto quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza è ritenuta acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, ivi compreso il voto del rappresentante di uno degli Stati che assicurano almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere la delega da non più di uno degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri a mezzo del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate secondo le modalità da essa fissate.

Articolo 29

Il Consiglio stabilisce gli emolumenti, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri dell'Alta Autorità, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte.

Articolo 30

Il Consiglio emana il proprio regolamento interno.

CAPITOLO IV
DELLA CORTE

Articolo 31

La Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato e dei regolamenti di esecuzione.

Articolo 32

La Corte è composta da sette giudici nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri fra personalità che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e di competenza.

Ogni tre anni avverrà un rinnovamento parziale. Esso concernerà alternativamente tre e quattro membri. I tre membri il cui mandato è soggetto a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni saranno designati dalla sorte.

I giudici uscenti possono essere rieletti.

Il numero dei giudici può essere aumentato, su proposta della Corte, dal Consiglio deliberante all'unanimità.

I giudici designano nel loro ambito, per tre anni, il presidente della Corte.

Articolo 33

La Corte è competente a conoscere dei ricorsi di annullamento per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni dell'Alta Autorità da uno degli Stati membri o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte non può vertere sulla valutazione della situazione derivante da fatti o circostanze economiche in base alla quale sono state emesse le dette decisioni o raccomandazioni, a meno che si addebiti all'Alta Autorità di aver commesso uno sviamento di potere o di non aver palesemente tenuto conto delle disposizioni del Trattato o di altra norma giuridica relativa alla sua applicazione.

Le imprese o le associazioni, previste dall'articolo 48, possono presentare, nelle medesime circostanze, un ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le riguardano o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengono inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.

I ricorsi, previsti nei due primi comma del presente articolo, devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione o della raccomandazione.

Articolo 34

In caso di annullamento, la Corte rinvia la questione all'Alta Autorità. Questa deve adottare i provvedimenti che l'esecuzione della decisione di annullamento richiede. In caso di danno diretto e specifico subito da una impresa o da un gruppo di imprese in conseguenza di una decisione o di una raccomandazione riconosciute dalla Corte viziate da errore tale da comportare la responsabilità della Comunità,

l'Alta Autorità è tenuta a prendere, usando i poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente Trattato, le misure atte ad assicurare un'equa riparazione del danno derivante direttamente dalla decisione o dalla raccomandazione annullata, e ad accordare, ove occorra, un giusto indennizzo.

Se l'Alta Autorità omette di adottare entro un termine ragionevole le disposizioni che l'esecuzione di una decisione di annullamento comportano, è ammesso ricorso per indennizzo avanti la Corte.

Articolo 35

Qualora l'Alta Autorità, tenuta da una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione a prendere una decisione od a formulare una raccomandazione, non si attenga a questo obbligo, possono adirla, secondo il caso, gli Stati, il Consiglio o le imprese e associazioni.

Altrettanto quando l'Alta Autorità, avendo facoltà in base a una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione, di prendere una decisione o di formulare una raccomandazione, se ne astenga e questa astensione costituisca sviamento di potere.

Se, alla scadenza del termine di due mesi, l'Alta Autorità non ha preso alcuna decisione nè formulato alcuna raccomandazione, può essere proposto ricorso avanti la Corte, entro il termine di un mese, contro l'implicita decisione di rifiuto che si presume derivare da tale silenzio.

Articolo 36

L'Alta Autorità, prima di adottare una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità previste dal presente Trattato, deve porre l'interessato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Le sanzioni pecuniarie e le penalità inflitte in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione.

I ricorrenti possono opporre, a sostegno di tale ricorso, nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 33 del presente Trattato, l'irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui viene loro addebitata l'inosservanza.

Articolo 37

Uno Stato membro quando ritiene che, in un determinato caso, un'azione o il difetto di azione da parte dell'Alta Autorità sia di natura tale da provocare nella propria economia turbamenti fondamentali e continuativi, può investire l'Alta Autorità.

Quest'ultima, previa consultazione del Consiglio, riconosce, se del caso, l'esistenza di una tale situazione e decide sui provvedimenti da prendere nei modi previsti dal presente Trattato, per porre fine a questa situazione pur salvaguardando gli interessi essenziali della Comunità.

Spetta alla Corte, quando è investita di un ricorso, fondato sulle disposizioni del presente articolo, contro una decisione del genere o contro la decisione implicita od esplicita di rifiuto di riconoscere l'esistenza della situazione di cui sopra, di apprezzarne la fondatezza.

In caso annullamento, l'Alta Autorità è tenuta a deliberare, nel quadro della decisione della Corte, le misure da prendersi ai fini previsti dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 38

La Corte può annullare, su istanza di uno degli Stati membri o dell'Alta Autorità, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio.

L'istanza deve essere formulata entro il termine di un mese a datare dalla pubblicazione della deliberazione dell'Assemblea o dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o all'Alta Autorità.

A giustificazione di tale ricorso possono essere addotti solo motivi di incompetenza o di violazione di forme essenziali.

Articolo 39

I ricorsi presentati avanti la Corte non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la Corte può, se ritiene che le circostanze lo esigano, ordinare un rinvio dell'esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

Essa può ordinare tutte le altre misure provvisorie necessarie.

Articolo 40

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 34, comma 1, la Corte è competente ad accordare, su richiesta della parte lesa, indennizzi pecuniari a carico della Comunità, nel caso di danni causati, nell'esecuzione del presente Trattato, da errore dei servizi della Comunità.

La Corte è parimente competente ad accordare indennizzi a carico di funzionari o impiegati dei servizi della

Comunità, nel caso di danni causati da errore individuale dei medesimi nell'esercizio delle loro funzioni. Se la parte lesa non ha potuto ottenere tale indennizzo da parte del funzionario, la Corte può porre a carico della Comunità un equo indennizzo.

Ogni altra controversia sorta tra la Comunità e terzi, all'infuori dell'applicazione delle clausole del presente Trattato e dei regolamenti esecutivi, è di competenza dei tribunali nazionali.

Articolo 41

Solo la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni dell'Alta Autorità e del Consiglio, qualora una controversia proposta avanti un tribunale nazionale ponga in causa tale validità.

Articolo 42

La Corte è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria inserita in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto della medesima.

Articolo 43

La Corte è competente a giudicare in ogni altro caso previsto da una disposizione aggiuntiva del presente Trattato.

Essa può ugualmente conoscere di tutti i casi connessi con l'oggetto del presente Trattato quando la legislazione di uno Stato membro gliene attribuisce la competenza.

Articolo 44

Le decisioni della Corte hanno forza esecutiva nel territorio degli Stati membri, nei modi stabiliti dal successivo articolo 92.

Articolo 45

Lo Statuto della Corte è stabilito da un protocollo annesso al presente Trattato.

TITOLO TERZO



Disposizioni economiche e sociali

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 46

L'Alta Autorità può, in qualsiasi momento, consultare i Governi, i vari interessati (imprese, lavoratori, consumatori e commercianti) e le loro associazioni, nonché qualsiasi esperto.

Le imprese, i lavoratori, i consumatori e commercianti, e le loro associazioni possono presentare all'Alta Autorità qualsiasi suggerimento od osservazione sulle questioni che li riguardano.

Per orientare, in funzione dei compiti assegnati alla Comunità, l'azione di tutti gli interessati, e per determinare la propria azione, nei modi previsti dal presente Trattato, l'Alta Autorità, facendo ricorso alle consultazioni di cui sopra, deve :

1° compiere uno studio continuato dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze dei prezzi ;

2° stabilire periodicamente programmi preventivi di carattere indicativo riguardanti la produzione, il consumo, l'esportazione e l'importazione ;

3° definire periodicamente gli obiettivi generali riguardanti l'ammodernamento, l'orientamento delle produzioni

a lunga scadenza e l'espansione delle capacità di produzione ;

4° partecipare, su richiesta dei Governi interessati, allo studio delle possibilità di reimpiego, nelle industrie esistenti o con la creazione di nuove attività, della mano d'opera resa disponibile dalla evoluzione del mercato o dalle trasformazioni tecniche ;

5° riunire le informazioni occorrenti per la valutazione delle possibilità di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera nelle industrie di sua competenza nonchè dei rischi che minacciano tali condizioni di vita.

Essa rende pubblici gli obiettivi generali e i programmi, dopo averli sottoposti al Comitato Consultivo.

Essa può rendere pubblici gli studi e le informazioni sopra riferiti.

Articolo 47

L'Alta Autorità può raccogliere le informazioni necessarie, per l'adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie.

L'Alta Autorità è tenuta a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, e in particolare le informazioni relative ad imprese e che concernano le loro relazioni commerciali o gli elementi dei costi. Con tale limitazione deve pubblicare i dati che possono riuscire utili ai Governi o a ogni altro interessato.

L'Alta Autorità può applicare, nei confronti delle imprese che avessero a sottrarsi agli obblighi loro risultanti

da decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che avessero a fornire scientemente false informazioni, ammende, il cui ammontare massimo sarà dell'1 % del volume annuo degli affari, e penalità di mora, nella misura massima del 5 % del volume degli affari medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo.

Qualsiasi violazione del segreto professionale da parte dell'Alta Autorità, che abbia causato danno a una impresa, potrà essere oggetto di un'azione di indennizzo avanti la Corte, nei modi previsti dall'articolo 40.

Articolo 48

Il diritto delle imprese di costituire associazioni non è menomato dal presente Trattato. L'adesione a tali associazioni deve essere libera. Esse possono esercitare qualsiasi attività che non sia contraria alle disposizioni del presente Trattato o alle decisioni o raccomandazioni dell'Alta Autorità.

Ove il presente Trattato prescriva la consultazione del Comitato Consultivo, ogni associazione ha il diritto di sottoporre all'Alta Autorità, entro il termine da questa fissato, le osservazioni dei propri membri sull'azione considerata.

Per ottenere le informazioni che le sono necessarie, o per facilitare l'esecuzione dei compiti che le sono affidati, l'Alta Autorità ricorre normalmente alle associazioni dei produttori, a condizione che esse assicurino ai rappresentanti qualificati dei lavoratori e dei consumatori una partecipazione ai loro organi direttivi o a comitati consultivi presso di esse istituiti, ovvero che tali associazioni diano

in qualunque altro modo, nella loro organizzazione, un rilievo soddisfacente alla espressione degli interessi dei lavoratori e dei consumatori.

Le associazioni di cui al precedente comma devono fornire all'Alta Autorità le informazioni, sulla loro attività, che essa ritenga necessarie. Le osservazioni di cui al secondo comma del presente articolo e le informazioni fornite a norma del quarto comma sono ugualmente comunicate dalle associazioni al Governo interessato.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 49

L'Alta Autorità ha la facoltà di procurarsi i fondi occorrenti per l'adempimento dei suoi compiti :

- stabilendo prelievi sulla produzione del carbone e dell'acciaio ;
- contraendo prestiti.

Essa può ricevere a titolo gratuito.

Articolo 50

1. I prelievi sono destinati a coprire :

- le spese amministrative previste dall'articolo 78 ;
- gli aiuti a fondo perduto previsti dall'articolo 56, relativi al riadattamento ;
- la parte del servizio dei prestiti dell'Alta Autorità, per quanto concerne le facilitazioni di finanziamento previste dagli articoli 54 e 56, eventualmente non coperta dal servizio dei prestiti stessi dopo aver fatto ricorso al fondo di riserva, come pure le eventuali conseguenze della garanzia da essa accordata ai prestiti contratti direttamente dalle imprese ;

— le spese destinate all'incoraggiamento delle ricerche tecniche ed economiche nei modi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 55.

2. I prelievi sono determinati annualmente per i diversi prodotti in funzione del loro valore medio senza che il tasso relativo possa superare l'1 % salvo autorizzazione preventiva del Consiglio decisa a maggioranza dei due terzi. Le modalità di applicazione e di riscossione sono determinate con decisione generale dall'Alta Autorità adottata previa consultazione del Consiglio, evitando per quanto possibile le tassazioni cumulative.

3. L'Alta Autorità può applicare, a carico delle imprese che non avessero a rispettare le decisioni da essa prese in applicazione del presente articolo, delle maggiorazioni fino ad un massimo del 5 % per ogni trimestre di ritardo.

Articolo 54

1. I fondi avuti in prestito non possono essere utilizzati dall'Alta Autorità altro che per concedere prestiti.

L'emissione di prestiti da parte dell'Alta Autorità sui mercati degli Stati membri è sottoposta alle norme vigenti in tali mercati.

L'Alta Autorità, ove reputi necessaria la garanzia di Stati membri per contrarre determinati prestiti, ne interessa, previa consultazione del Consiglio, il Governo o i Governi interessati; nessuno Stato è obbligato a concedere la sua garanzia.

2. L'Alta Autorità, secondo le modalità previste dall'articolo 54, può garantire prestiti concessi direttamente da terzi alle imprese.

3. L'Alta Autorità può regolare le modalità dei prestiti o delle garanzie in vista della costituzione di un fondo di riserva destinato esclusivamente a ridurre l'ammontare eventuale dei prelievi previsti dall'articolo 50, paragrafo 1, comma 3, senza che le somme così accumulate possano essere utilizzate, sotto qualsiasi forma, per prestiti alle imprese.

4. L'Alta Autorità non esercita essa stessa le attività di carattere bancario relative ai propri compiti finanziari.

Articolo 52

Gli Stati membri prendono ogni disposizione atta ad assicurare, all'interno dei territori di cui al comma 1 dell'articolo 79, e nel quadro delle modalità adottate per i pagamenti commerciali, il trasferimento dei fondi provenienti dai prelievi, dalle sanzioni pecunarie, dalle penalità di mora e dal fondo di riserva, nella misura occorrente al loro utilizzo per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato.

Le modalità di trasferimento, tanto fra gli Stati membri che a destinazione di Paesi terzi, che risultino da altre operazioni finanziarie effettuate dall'Alta Autorità o sotto sua garanzia, saranno oggetto di accordi fra l'Alta Autorità e gli Stati membri interessati o le organizzazioni competenti senza che alcuno Stato membro che applichi una regolamentazione dei cambi sia tenuto ad assicurare i trasferimenti per i quali non ha preso espliciti impegni.

Articolo 53

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 59 e del capitolo quinto del titolo terzo, l'Alta Autorità può :

a) previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, autorizzare l'istituzione, nei modi che essa determina e sotto suo controllo, di qualsiasi meccanismo finanziario comune a più imprese, che essa riconosca necessario per l'esecuzione dei compiti definiti dall'articolo 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato e in particolare dell'articolo 65;

b) istituire essa stessa, su conforme parere del Consiglio deliberante all'unanimità, qualsivoglia meccanismo finanziario rispondente ai medesimi scopi.

I meccanismi di tal genere istituiti o conservati dagli Stati membri sono notificati all'Alta Autorità che, previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, rivolge agli Stati interessati le raccomandazioni necessarie, qualora tali meccanismi siano in tutto o in parte contrari all'applicazione del presente Trattato.

CAPITOLO III

INVESTIMENTI E AIUTI FINANZIARI

Articolo 54

L'Alta Autorità può facilitare la realizzazione di programmi di investimento accordando prestiti alle imprese o dando la propria garanzia ad altri prestiti che esse contraggano.

Su conforme parere del Consiglio deliberante alla unanimità, l'Alta Autorità può concorrere con gli stessi mezzi al finanziamento di lavori e di impianti che contribuiscano direttamente e a titolo principale ad accrescere la produzione, ad abbassare i costi o a facilitare l'assorbimento di prodotti sottoposti alla sua giurisdizione.

Per favorire un coordinato sviluppo degli investimenti, l'Alta Autorità può ottenere, in conformità alle disposizioni dell'articolo 47, comunicazione preventiva dei programmi individuali, sia a seguito di una domanda specifica diretta all'impresa interessata, sia a seguito di una decisione che definisca la natura e l'importanza dei programmi che devono essere comunicati.

Essa, dopo aver dato agli interessati ogni facilitazione per presentare le loro osservazioni, può formulare un parere motivato su tali programmi, nel quadro degli obiettivi generali previsti dall'articolo 46. Su domanda delle imprese interessate, essa è tenuta a formulare un parere del genere.

L'Alta Autorità notifica il parere all'impresa interessata e lo porta a conoscenza del Governo della medesima. La lista dei pareri viene pubblicata.

Se l'Alta Autorità ritiene che il finanziamento di un programma o lo sfruttamento degli impianti che esso implica richiederebbero sovvenzioni, aiuti, protezioni o discriminazioni contrarie al presente Trattato, il parere sfavorevole emesso per tali motivi equivale ad una decisione ai sensi dell'articolo 14 e implica il divieto per l'impresa interessata di ricorrere, per l'attuazione di tale programma ad altre risorse che non siano i propri fondi.

L'Alta Autorità, nei confronti delle imprese che non osservino il divieto previsto dal comma precedente, può applicare delle multe entro il limite massimo delle somme indebitamente destinate all'attuazione del programma in questione.

Articolo 55

1. L'Alta Autorità deve incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la produzione e l'espansione del consumo del carbone e dell'acciaio, nonché la sicurezza del lavoro in dette industrie. A tale fine essa organizza ogni opportuno contatto fra gli organismi di ricerca esistenti.

2. Previa consultazione del Comitato Consultivo, l'Alta Autorità può promuovere e facilitare lo sviluppo di tali ricerche :

a) provocando un finanziamento comune da parte delle imprese interessate ;

b) destinandovi fondi ricevuti a titolo gratuito ;

c) destinandovi, previo conforme parere del Consiglio, fondi provenienti dai prelievi previsti dall'articolo 50, senza che possano, però, essere superati i limiti stabiliti dal paragrafo 2 di detto articolo.

I risultati delle ricerche finanziate nei modi indicati su *b* e *c*, sono posti, entro la Comunità, a disposizione di tutti gli interessati.

3. L'Alta Autorità emette tutti i pareri utili alla diffusione dei miglioramenti tecnici, specie per quanto concerne gli scambi di brevetti ed il rilascio di licenze di sfruttamento.

Articolo 56

Se nel quadro degli obiettivi generali dell'Alta Autorità l'introduzione di processi tecnici o di nuovi impianti ha per conseguenza una riduzione di importanza eccezionale del fabbisogno di mano d'opera dell'industria del carbone o dell'acciaio, che determini in una o più regioni particolari difficoltà nel reimpiego della mano d'opera resa disponibile, l'Alta Autorità, su richiesta dei Governi interessati :

a) richiede il parere del Comitato Consultivo ;

b) può facilitare, nei modi previsti dall'articolo 54, sia per le industrie che rientrano nella sua giurisdizione, sia, su conforme parere del Consiglio, per qualsiasi altra industria, il finanziamento di programmi, da essa approvati, di creazione di nuove attività economicamente sane e in grado di assicurare il reimpiego produttivo della mano d'opera resasi disponibile ;

c) concede un aiuto a fondo perduto per contribuire :

— al versamento di indennità che permettano alla mano d'opera di attendere di essere reimpiegata ;

- all'attribuzione ai lavoratori di indennità per spese di nuova sistemazione ;
- al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori che devono mutare impiego.

L'Alta Autorità subordina la concessione di aiuti a fondo perduto al versamento da parte dello Stato interessato di contributi speciali equivalenti almeno all'ammontare degli aiuti da essa concessi, salvo deroga autorizzata dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi.

CAPITOLO IV

PRODUZIONE

Articolo 57

Nel campo della produzione l'Alta Autorità ricorre di preferenza ai mezzi indiretti di azione che sono a sua disposizione, quali :

- la cooperazione dei Governi per rendere regolari o influenzare i consumi in genere, e in particolare quelli dei pubblici servizi ;
- gli interventi in materia di prezzi e di politica commerciale previsti dal presente Trattato.

Articolo 58

1. In caso di riduzione della domanda, l'Alta Autorità, se ritiene che la Comunità si trovi di fronte ad un periodo di crisi manifesta e che i mezzi di azione previsti dall'articolo 57 non permettano di farvi fronte, deve, previa consultazione del Comitato Consultivo e su conforme parere del Consiglio, instaurare un regime di quote di produzione integrato, per quanto necessario, dalle misure previste dall'articolo 74.

In mancanza d'iniziativa da parte dell'Alta Autorità, uno degli Stati membri può investire il Consiglio che, deliberando all'unanimità, può prescrivere all'Alta Autorità l'instaurazione di un regime di quote.

2. L'Alta Autorità, sulla base degli studi fatti in collegamento con le imprese e le associazioni di imprese, stabilisce le quote su una base equa, tenuto conto dei principi definiti dagli articoli 2, 3, 4. Essa può, fra l'altro, regolare il ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superano un dato livello stabilito con decisione generale.

Le somme così ricavate sono destinate a sostenere le imprese il cui ritmo di produzione sia sceso al disotto del livello stabilito, specie per assicurare per quanto possibile il mantenimento della occupazione in dette imprese.

3. Il regime delle quote termina su proposta diretta al Consiglio dall'Alta Autorità, previa consultazione del Comitato Consultivo, o dal Governo di uno degli Stati membri, salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimità, se la proposta proviene dall'Alta Autorità, o a maggioranza semplice se la proposta proviene da un Governo. La fine del regime delle quote è resa pubblica a cura dell'Alta Autorità.

4. L'Alta Autorità può applicare, nei confronti delle imprese che violino le decisioni da essa adottate in applicazione del presente articolo, ammende pari, al massimo, al valore delle produzioni irregolarmente effettuate.

Articolo 59

1. L'Alta Autorità, se constata, previa consultazione del Comitato Consultivo, che la Comunità si trova di fronte ad una grave penuria di alcuni o di tutti i prodotti sottoposti alla sua giurisdizione, e che i mezzi di azione previsti dall'articolo 57 non consentono di farvi fronte, deve investire il Consiglio di tale situazione e, salvo decisione contraria di quest'ultimo deliberante all'unanimità, porrgli le misure necessarie.

In mancanza d'iniziativa dell'Alta Autorità, il Consiglio può essere investito della questione da uno degli Stati membri e, con decisione presa all'unanimità, dichiarare l'esistenza della situazione di cui sopra.

2. Su proposta dell'Alta Autorità, e in consultazione con la stessa, il Consiglio deliberando all'unanimità, stabilisce, da una parte, le priorità di utilizzo, e dall'altra, la ripartizione delle risorse di carbone e acciaio della Comunità fra le industrie sottoposte alla sua giurisdizione, l'esportazione e gli altri consumi.

In funzione delle priorità di utilizzo così decise, l'Alta Autorità stabilisce, previa consultazione delle imprese interessate, i programmi di produzione che le aziende sono tenute ad eseguire.

3. In mancanza di una decisione unanime del Consiglio sulle misure previste dal paragrafo 2, l'Alta Autorità procede essa stessa alla ripartizione delle risorse della Comunità fra gli Stati membri, in funzione dei consumi e delle esportazioni ed indipendentemente dalla ubicazione delle produzioni.

Nell'ambito di ciascuno degli Stati membri la ripartizione delle risorse assegnate dall'Alta Autorità avviene sotto la responsabilità dei rispettivi Governi, senza poter modificare le consegne destinate ad altri Stati membri, e con riserva di consultazione dell'Alta Autorità per quanto concerne le quote destinate all'esportazione ed all'esercizio delle industrie del carbone e dell'acciaio.

Se la quota destinata all'esportazione viene da un Governo ridotta rispetto ai quantitativi presi come base in occasione dell'assegnazione globale fatta a tale Stato membro, l'Alta Autorità, in occasione della successiva ripartizione, ridistribuirà, se necessario, fra gli Stati membri le risorse rese in tal modo disponibili per il consumo.

Se una correlativa riduzione della quota destinata da un Governo all'esercizio delle industrie del carbone e dell'acciaio ha per conseguenza una riduzione di una produzione della Comunità, l'assegnazione dei prodotti corrispondenti, da farsi allo Stato membro in causa, in occasione della successiva operazione di ripartizione, sarà ridotta fino a concorrenza della riduzione di produzione che gli è imputabile.

4. In ogni caso, l'Alta Autorità ha il compito di ripartire tra le imprese, su una base equa, i quantitativi attribuiti alle industrie di sua giurisdizione, sulla base di studi compiuti in collegamento con le imprese stesse e con le associazioni di imprese.

5. Nella situazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, l'introduzione, nell'insieme degli Stati membri, di restrizioni alle esportazioni a destinazione di Paesi terzi può essere decisa dall'Alta Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, previa consultazione del Comitato Consultivo e su conforme parere del Consiglio, o, in mancanza d'iniziativa dell'Alta Autorità, dal Consiglio deliberante all'unanimità su proposta di un Governo.

6. L'Alta Autorità può porre fine al regime istituito in conformità del presente articolo dopo aver consultato il Comitato Consultivo e il Consiglio. Essa non può non tener conto di un parere sfavorevole del Consiglio se tale parere è stato emesso all'unanimità.

In mancanza d'iniziativa dell'Alta Autorità, può porre fine a tale regime il Consiglio deliberando all'unanimità.

7. Nei confronti delle imprese che violino le decisioni prese in applicazione del presente articolo, l'Alta Autorità può applicare ammende il cui ammontare non può superare il doppio del valore delle produzioni o delle consegne prescritte e non eseguite o stornate dal loro regolare impiego.

CAPITOLO V

PREZZI

Articolo 60

1. In materia di prezzi sono vietati i sistemi contrari agli articoli 2, 3 e 4 ed in particolare :

— i sistemi di concorrenza sleale, specie i ribassi di prezzi puramente temporanei o puramente locali, tendenti, all'interno del mercato comune, al conseguimento di una posizione di monopolio ;

— i sistemi discriminatori che comportano, nel mercato comune, l'applicazione da parte di un venditore di disuguali condizioni a parità di operazioni, specie in base alla nazionalità degli acquirenti.

L'Alta Autorità, con decisioni prese previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, può stabilire quali siano i sistemi che incorrono in tale divieto.

2. A tal fine :

a) i listini dei prezzi e le condizioni di vendita applicati dalle imprese sul mercato comune devono essere resi pubblici, nella misura e nelle forme prescritte dall'Alta Autorità, previa consultazione del Comitato Consultivo ; l'Alta Autorità, se ritiene che la scelta, la parte di un'im-

presa, della base di calcolo del suo listino presenti un carattere anormale ed in particolare consenta di eludere le disposizioni del seguente paragrafo *b*, rivolge a tale impresa le raccomandazioni del caso ;

b) i metodi di quotazione applicati non devono avere l'effetto di produrre nei prezzi praticati da una impresa sul mercato comune, rapportati al loro equivalente partendo dal punto scelto per la fissazione del listino ;

— maggiorazioni rispetto al prezzo previsto da tale listino per un'operazione analoga ;

— ovvero ribassi, rispetto a tale prezzo, che superino ;

— la misura che consenta di allineare l'offerta fatta in base a tale listino, basato su altra località, che procuri all'acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna ;

— i limiti fissati, per ogni categoria di prodotti, tenendo eventualmente conto della loro origine e della loro destinazione, con decisioni dell'Alta Autorità adottate previo parere del Comitato Consultivo.

Tali decisioni intervengono quando ne sorga la necessità per evitare turbamenti in tutto o in parte del mercato comune, o squilibri derivanti da divergenze tra i metodi di quotazione adottati per un prodotto e quelli adottati per le materie adoperate per la sua fabbricazione.

Tali decisioni non impediscono alle imprese di allineare le loro offerte con quelle delle imprese estranee alla comunità, a condizione che tali operazioni siano notificate all'Alta Autorità che può, in caso di abuso, limitare o eliminare, nei riguardi delle imprese in causa, il beneficio di tale deroga.

Articolo 61

Sulla base degli studi compiuti in collegamento con le imprese e le associazioni di imprese, in conformità alle disposizioni dell'articolo 46, comma 1, e dell'articolo 48, comma 3, e previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, tanto sulla opportunità di tali misure quanto sul livello dei prezzi che esse determinano, l'Alta Autorità può fissare, per uno o più prodotti sottoposti alla sua giurisdizione :

a) prezzi massimi all'interno del mercato comune, se ritiene che tale decisione sia necessaria per raggiungere gli obiettivi indicati dall'articolo 3, specie nel comma c ;

b) prezzi minimi all'interno del mercato comune, se ritiene esistente o imminente una crisi manifesta e la necessità di tale decisione per raggiungere gli obiettivi indicati dall'articolo 3 ;

c) previa consultazione delle associazioni delle imprese interessate o delle imprese stesse, e secondo modalità adattate alla natura dei mercati esterni, prezzi minimi o massimi all'esportazione, se tale azione sia efficacemente controllabile ed appaia necessaria, sia in considerazione dei pericoli derivanti alle imprese dalla situazione del mercato che per far prevalere nei rapporti economici internazionali l'obiettivo indicato dall'articolo 3, comma f, e senza pregiudizio, nel caso di fissazione di prezzi minimi, della applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 60, paragrafo 2, ultimo comma.

Nel fissare i prezzi, l'Alta Autorità deve tener conto della necessità di assicurare la possibilità di concorrenza sia per le industrie del carbone e dell'acciaio che per le industrie utilizzatrici, secondo i principi indicati dall'articolo 3, comma c.

In mancanza di iniziativa da parte dell'Alta Autorità, nelle circostanze su indicate, il Governo di uno degli Stati membri può investire il Consiglio che, con decisione adottata all'unanimità, può invitare l'Alta Autorità a fissare tali massimi e minimi.

Articolo 62

Quando l'Alta Autorità ritiene che una azione del genere sia la più adatta ad evitare che il prezzo del carbone si stabilisca al livello del costo di produzione delle miniere che hanno il costo di sfruttamento maggiore, il cui mantenimento in attività è riconosciuto però temporaneamente necessario per la realizzazione dei compiti indicati dall'articolo 3, l'Alta Autorità, previo parere del Comitato Consultivo, può autorizzare delle consultazioni :

- fra aziende di uno stesso bacino alle quali si applicano i medesimi listini di prezzo ;
- previa consultazione del Consiglio, fra aziende situate in bacini diversi.

Tali compensazioni possono essere attuate anche nei modi indicati dall'articolo 53.

Articolo 63

1. L'Alta Autorità, se constata che da parte di acquirenti vengono sistematicamente effettuate delle discriminazioni, particolarmente in ragione di norme che regolano le contrattazioni con enti dipendenti dalla pubblica Amministrazione, rivolge ai Governi interessati le raccomandazioni del caso.

2. L'Alta Autorità può decidere, nella misura che ritenga opportuna, che :

a) le imprese dovranno stabilire condizioni di vendita tali per cui acquirenti e commissionari si impegnino a conformarsi alle regole poste dall'Alta Autorità in applicazione delle disposizioni del presente capitolo ;

b) le imprese saranno rese responsabili delle infrazioni agli obblighi così contratti, commesse da loro agenti diretti o da commissionari che trattano per conto di dette imprese.

In caso di infrazione agli obblighi così contratti, commessa da un acquirente, essa potrà limitare il diritto delle imprese facenti parte della Comunità di trattare con detto acquirente, mediante misure che potranno, in caso di recidiva, comportare un'interdizione temporanea. In tal caso, e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 33, all'acquirente sarà consentito ricorrere avanti la Corte.

3. Inoltre l'Alta Autorità ha facoltà di rivolgere agli Stati membri interessati tutte le raccomandazioni idonee ad assicurare il rispetto delle norme stabilite in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 1, da parte di qualsiasi impresa od organismo che eserciti una attività di distribuzione nel settore del carbone o dell'acciaio.

Articolo 64

L'Alta Autorità, nei confronti delle imprese che violino le disposizioni del presente capitolo o le decisioni adottate per la sua applicazione, può infliggere ammende fino al doppio del valore delle vendite irregolari. In caso di recidiva il massimo di cui sopra viene raddoppiato.

CAPITOLO VI

INTESE E CONCENTRAZIONI

Articolo 65

1. Sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, ad impedire, limitare o falsare il gioco normale della concorrenza ed in particolare :

a) a fissare o determinare i prezzi ;

b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti ;

c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti di approvvigionamento.

2. Tuttavia l'Alta Autorità autorizza, per determinati prodotti, accordi di specializzazione o accordi di acquisto e di vendita in comune, se essa riconosce :

a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati ;

b) che l'accordo in causa è essenziale per ottenere questi effetti senza che esso abbia un carattere più restrittivo di quanto richieda il suo scopo, e

c) che tale accordo non sia suscettibile di dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi, di una parte considerevole dei prodotti in causa nel mercato comune, nè di sottrarli alla concorrenza effettiva da parte di altre imprese nel mercato comune.

Se l'Alta Autorità riconosce che dati accordi sono strettamente analoghi, per quanto riguarda la loro natura ed i loro effetti, agli accordi considerati qui sopra, tenuto conto in particolare dell'applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, essa li autorizza egualmente quando riconosca che rispondono alle stesse condizioni.

Le autorizzazioni possono essere accordate a condizioni determinate e per un periodo limitato. In tal caso, l'Alta Autorità rinnova l'autorizzazione una o più volte se constatata che al momento del rinnovo continuano ad essere rispettate le condizioni previste nei comma *a*, *b* e *c* di cui sopra.

L'Alta Autorità revoca l'autorizzazione o ne modifica i termini se constatata che, per effetto di un cambiamento nelle circostanze, l'accordo non risponde più alle condizioni previste qui sopra, o che le conseguenze effettive dell'accordo o della sua applicazione sono contrarie alle condizioni richieste per la sua approvazione.

Le decisioni implicanti approvazioni, rinnovo, modifica, rifiuto o revoca di autorizzazione, come pure i loro motivi devono essere pubblicati, senza che le limitazioni disposte all'art. 47, secondo comma, siano applicabili in tal caso.

3. L'Alta Autorità può ottenere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, qualsiasi informazione necessaria all'applicazione del presente articolo, sia con richiesta speciale indirizzata agli interessati, sia con un regolamento che definisca la natura degli accordi decisioni o pratiche che devono esserle comunicate.

4. Gli accordi o le decisioni proibiti in forza del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

L'Alta Autorità ha competenza esclusiva, salvo i ricorsi avanti la Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo di detti accordi o decisioni.

5. Alle imprese che :

— abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto ;

— abbiano applicato o tentato di applicare per via di arbitrato, disdetta, boicottaggio, o qualsiasi altro mezzo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto o un accordo la cui approvazione sia stata rifiutata o revocata ;

— abbiano ottenuto il beneficio di una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o deformate ;

— abbiano messo in atto sistemi contrari alle disposizioni del paragrafo 1 ;

l'Alta Autorità può infliggere ammende e penalità non superiori al doppio della cifra d'affari realizzata coi prodotti che sono stati oggetto dell'accordo, della decisione o dei sistemi contrari alle disposizioni del presente articolo, con la possibilità, se il loro scopo è stato quello di restringere la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10 % della cifra d'affari annua delle imprese in causa, per quanto riguarda l'ammenda, ed al 20 % della cifra d'affari giornaliera, per quanto riguarda le penalità.

Articolo 66

1. È sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Alta Autorità, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3, ogni operazione che abbia come fine diretto o indiretto, all'interno dei territori considerati al comma 1 dell'articolo 79, e per fatto di una persona o di un'impresa, di un gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui almeno una rientri in quanto previsto dall'articolo 80, sia che l'operazione sia relativa ad uno stesso prodotto o a prodotti diversi, sia che si effettui mediante fusione, o acquisto di azioni o di elementi dell'attivo, o per mezzo di prestiti, contratti o qualsiasi altro mezzo di controllo. Per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra, l'Alta Autorità definisce con regolamento, emanato previa consultazione del Consiglio, gli elementi che costituiscono il controllo di un'impresa.

2. L'Alta Autorità accorda l'autorizzazione di cui al paragrafo precedente, se riconosce che l'operazione prospettata non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto riguarda quello o quei prodotti in causa che sono oggetto della propria giurisdizione, il potere :

— di determinare i prezzi, controllare o comprimere la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato di detti prodotti ;

— o di sottrarsi alle regole di concorrenza risultanti dalla applicazione del presente Trattato col creare in par-

ticolare una posizione artificiosamente privilegiata e implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti o ai mercati.

In questo apprezzamento, e in conformità al principio di non discriminazione enunciato nell'art. 4, comma *b*, l'Alta Autorità tiene conto dell'importanza delle imprese di medesima natura esistenti nella Comunità, nella misura che essa ritiene giustificata per evitare o correggere gli svantaggi risultanti da una disuguaglianza delle condizioni di concorrenza.

L'Alta Autorità può subordinare l'autorizzazione a qualsiasi condizione che essa ritenga appropriata ai fini del presente paragrafo.

Prima di pronunciarsi su una operazione riguardante imprese di cui una almeno non rientri in quanto previsto dall'art. 80, l'Alta Autorità raccoglie le osservazioni del Governo interessato.

3. L'Alta Autorità esonera dall'obbligo di autorizzazione preventiva le categorie di operazioni che ritiene, per l'importanza delle attività o delle imprese interessate, in funzione della natura della concentrazione realizzata, debbano essere considerate conformi alle condizioni richieste dal paragrafo 2. Il regolamento stabilito a tale scopo su parere conforme del Consiglio, fissa parimenti le condizioni cui tale esenzione è sottoposta.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 47 nei riguardi delle imprese oggetto della sua giurisdizione, l'Alta Autorità può, sia con un regolamento stabilito dopo consultazione del Consiglio che definisce la natura delle operazioni che devono essere ad essa comunicate, sia su richiesta speciale rivolta agli interessati nell'ambito di tale regolamento, ottenere dalle persone fisiche o giuridiche che hanno acquisito o raggruppato, o che devono acquisire

o raggruppare i diritti o le attività in causa tutte le informazioni, necessarie per l'applicazione del presente articolo sulle operazioni che possono produrre l'effetto considerato dal paragrafo 1.

5. Qualora si realizzi una concentrazione, che l'Alta Autorità riconosce effettuata violando le disposizioni del paragrafo 1, ma che non di meno soddisfa le condizioni del paragrafo 2, l'Alta Autorità subordina l'approvazione di questa concentrazione al versamento, da parte delle persone che hanno acquisito o raggruppati i diritti o le attività in causa, dell'ammenda prevista dal paragrafo 6, secondo comma, senza che l'ammontare possa essere inferiore alla metà del massimo previsto da detto comma nel caso in cui risulti chiaramente che l'autorizzazione doveva essere richiesta. In mancanza di tale versamento, l'Alta Autorità applica le misure previste qui appresso per quanto riguarda le concentrazioni riconosciute illecite.

Qualora si realizzi una concentrazione, che l'Alta Autorità riconosce incapace di soddisfare alle condizioni generali o particolari alle quali dovrebbe essere subordinata una autorizzazione a norma del paragrafo 2, l'Alta Autorità constata con decisione motivata il carattere illecito di tale concentrazione e, dopo aver posto gli interessati in grado di presentare le loro osservazioni, ordina la separazione delle imprese o delle attività indebitamente riunite o la cessazione del controllo comune, e qualsiasi altra azione che essa ritenga appropriata per ristabilire la gestione indipendente delle imprese o delle attività in causa ed instaurare nuovamente condizioni normali di concorrenza. Qualunque persona, direttamente interessata, può presentare ricorso contro tali decisioni nei modi previsti dall'articolo 33. In deroga a detto articolo, la Corte ha piena competenza per giudicare se l'operazione attuata ha il carattere di una concentrazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e dei regolamenti adottati in applicazione dello stesso paragrafo. Tale ricorso ha efficacia sospensiva. Esso non può essere proposto se non

dopo che siano state ordinate le misure previste qui sopra, salvo consenso dato dall'Alta Autorità all'introduzione di un ricorso distinto contro la decisione che dichiari illecita l'operazione.

L'Alta Autorità può, in qualsiasi momento, e salvo applicazione eventuale delle disposizioni dell'art. 39, comma 3, adottare o provocare le misure conservative che essa ritiene necessarie per salvaguardare gli interessi delle imprese concorrenti e di terzi, e a prevenire qualsiasi azione che possa ostacolare l'esecuzione delle sue decisioni. Salvo decisione contraria della Corte, i ricorsi non sospendono l'esecuzione delle misure conservative così decretate.

L'Alta Autorità accorda agli interessati, affinché possano mettere in atto le sue decisioni, un termine ragionevole oltre il quale essa può imporre per il ritardo penalità giornaliera fino ad un massimo dell'1 per mille del valore dei diritti o delle attività in causa.

Inoltre, qualora gli interessati non adempiano le obbligazioni loro imposte, l'Alta Autorità attua essa stessa misure di esecuzione e può tra l'altro sospendere l'esercizio, nelle imprese soggette alla sua giurisdizione, dei diritti connessi alle attività irregolarmente acquisite, provocare la nomina, da parte dell'autorità giudiziaria, d'un sequestratario di tali attività, organizzare la vendita forzata in condizioni che preservino gli interessi legittimi dei loro proprietari, annullare, nei riguardi delle persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito i diritti o le attività in causa per effetto dell'operazione illecita, gli atti, le decisioni, le risoluzioni o deliberazioni degli organi direttivi delle aziende sottoposte ad un controllo irregolarmente stabilito.

L'Alta Autorità ha inoltre la facoltà di rivolgere agli Stati membri interessati le raccomandazioni necessarie per ottenere, nell'ambito delle legislazioni nazionali, l'esecuzione delle misure previste dai comma precedenti.

Nell'esercizio dei suoi poteri, l'Alta Autorità tiene conto dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

6. L'Alta Autorità può applicare ammende fino a concorrenza del :

— 3 % del valore delle attività acquisite o raggruppate, o che debbono essere acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che si siano sottratte agli obblighi previsti dal paragrafo 4;

— 10 % del valore delle attività acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che si siano sottratte agli obblighi previsti dal paragrafo 1; tale limite viene aumentato, dopo il dodicesimo mese che segue l'attuazione dell'operazione, di un ventiquattresimo per ogni mese supplementare trascorso fino alla constatazione della infrazione da parte dell'Alta Autorità;

— 10 % del valore delle attività acquistate o raggruppate, o che dovevano essere acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che abbiano ottenuto o tentato di ottenere il beneficio delle disposizioni previste dal paragrafo 2 a mezzo di informazioni false o deformate;

— 15 % del valore delle attività acquistate o raggruppate, a carico delle imprese soggette alla sua giurisdizione che abbiano partecipato o si siano prestate all'attuazione di operazioni contrarie alle disposizioni del presente articolo.

È ammesso ricorso alla Corte, nei previsti dall'articolo 36, nell'interesse delle persone che sono oggetto delle sanzioni previste dal presente paragrafo.

7. L'Alta Autorità, se constata che delle imprese pubbliche o private, abbiano o assumano di diritto o di fatto sul mercato di uno dei prodotti oggetto della propria giurisdizione una posizione dominante che le sottragga ad una

concorrenza effettiva in una parte importante del mercato comune, utilizzino questa posizione a scopi contrari agli obiettivi del presente Trattato, rivolge loro tutte le raccomandazioni atte ad ottenere che questa posizione non sia utilizzata a tali fini. In mancanza di una esecuzione soddisfacente di tali raccomandazioni entro un termine ragionevole, l'Alta Autorità, con decisioni prese in consultazione con il Governo interessato, e con le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 58, 59 e 64, fissa i prezzi e le condizioni di vendita che l'azienda in causa deve applicare o stabilisce i programmi di produzione o i programmi di consegna che essa deve eseguire.

CAPITOLO VII

INFRAZIONI ALLE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA

Articolo 67

1. Qualsiasi azione di uno Stato membro che possa esercitare una ripercussione sensibile sulle condizioni della concorrenza fra le industrie del carbone o dell'acciaio, deve essere portata a conoscenza dell'Alta Autorità da parte del Governo interessato.

2. Se una tale azione, allargando sostanzialmente, in modo diverso che per effetto di variazione dei rendimenti, le differenze dei costi di produzione, è di natura tale da provocare un grave squilibrio l'Alta Autorità previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio può prendere le misure seguenti:

— se l'azione di detto Stato implica effetti dannosi per le imprese del carbone o dell'acciaio che siano oggetto della giurisdizione di tale Stato, l'Alta Autorità può autorizzarlo a concedere loro un aiuto, il cui ammontare, le condizioni e la durata sono fissate d'accordo con essa. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di variazioni dei salari e delle condizioni di lavoro che abbiano i medesimi effetti anche se tali variazioni non derivino da un'azione dello Stato;

— se l'azione di detto Stato implica effetti dannosi per le imprese del carbone e dell'acciaio soggette alla giuri-

sdizione degli altri Stati membri, l'Alta Autorità gli rivolge una raccomandazione perchè vi ponga rimedio con le misure che esso riterrà meglio compatibili con il suo equilibrio economico.

3. Se l'azione di detto Stato riduce le differenze dei costi di produzione apportando un vantaggio o imponendo oneri speciali, alle imprese del carbone o dell'acciaio soggette alla sua giurisdizione rispetto alle altre industrie dello stesso Paese, l'Alta Autorità ha facoltà previa consultazione del Comitato Consultivo o del Consiglio, di indirizzare a tale Stato le raccomandazioni necessarie.

CAPITOLO VIII

SALARI E MOVIMENTI DELLA MANO D'OPERA

Articolo 68

1. Le modalità di determinazione dei salari e delle previdenze sociali in uso nei diversi Stati membri non sono toccate, per quanto riguarda le industrie del carbone e dell'acciaio, dall'applicazione del presente Trattato, con riserva delle disposizioni seguenti.

2. Quando l'Alta Autorità riconosce che prezzi bassi, in misura anormale, praticati da una o più imprese sono la conseguenza di salari fissati da queste imprese ad un livello anormalmente basso rispetto al livello dei salari praticati nella stessa regione, essa indirizza a tali imprese, sentito il parere del Comitato Consultivo, le raccomandazioni necessarie. Se i salari anormalmente bassi risultano da decisioni governative, l'Alta Autorità consulta il governo interessato al quale, in mancanza di accordo, può, sentito il parere del Comitato Consultivo, indirizzare una raccomandazione.

3. Quando l'Alta Autorità constata che un ribasso dei salari mentre provoca un abbassamento del tenore di vita della mano d'opera è anche impiegato come mezzo di adeguamento economico permanente delle imprese o di concorrenza fra imprese, essa rivolge all'impresa, o al Governo interessato, sentito il parere del Comitato Consultivo, una raccomandazione al fine di assicurare alla mano d'opera, a carico delle imprese, dei benefici che compensino tale ribasso.

Tale disposizione non si applica :

a) alle misure di insieme applicate da uno Stato membro per ristabilire il proprio equilibrio esterno, senza pregiudizio, in questo ultimo caso, dell'applicazione eventuale delle disposizioni previste dall'art. 67 ;

b) ai ribassi dei salari risultanti dall'applicazione della scala mobile legalmente o contrattualmente stabilita ;

c) ai ribassi dei salari conseguenti ad un ribasso del costo della vita ;

d) ai ribassi dei salari che correggano rialzi anormali avvenuti anteriormente in circostanze eccezionali che hanno cessato di produrre i loro effetti.

4. All'infuori dei casi previsti su a) e b) dal precedente paragrafo, qualsiasi ribasso dei salari che riguardi l'insieme o una parte notevole della mano d'opera di una impresa deve essere notificato all'Alta Autorità.

5. Le raccomandazioni previste dai paragrafi precedenti possono essere formulate dall'Alta Autorità solo dopo consultazione del Consiglio, salvo che esse siano indirizzate ad imprese che non raggiungano una data importanza definita dall'Alta Autorità d'accordo con il Consiglio.

Quando, in uno degli Stati membri, una modificazione delle disposizioni relative al finanziamento della sicurezza sociale o dei mezzi di lotta contro la disoccupazione e le sue conseguenze, o una variazione dei salari produca gli effetti previsti dall'articolo 67, paragrafi 2 e 3, l'Alta Autorità ha facoltà di applicare le disposizioni previste dal detto articolo.

6. Ove le imprese non si conformino alle raccomandazioni che sono loro rivolte in applicazione del presente articolo, l'Alta Autorità può loro infliggere ammende e penalità non superiori al doppio delle economie indebitamente realizzate sui costi della mano d'opera.

Articolo 69

1. Gli Stati membri si impegnano ad evitare qualsiasi restrizione, fondata sulla nazionalità, all'occupazione nelle industrie del carbone e dell'acciaio dei lavoratori nazionali di uno degli Stati membri che siano di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, fatte salve le limitazioni derivanti da necessità fondamentali di sanità e di ordine pubblico.
2. Per l'applicazione di tale disposizione essi stabiliranno una definizione comune delle specialità e delle condizioni di qualificazione, determineranno di comune accordo le limitazioni previste dal paragrafo precedente e ricercheranno i procedimenti tecnici che permettano di mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro nell'ambito della Comunità.
3. Inoltre, per le categorie di lavoratori non previste dal paragrafo precedente e nel caso in cui uno sviluppo di produzione nell'industria del carbone e dell'acciaio sia frenato da una penuria di mano d'opera appropriata, essi adatteranno i propri regolamenti relativi all'immigrazione nella misura necessaria per porre fine a tale situazione; in particolare, faciliteranno il reimpiego dei lavoratori provenienti dalle industrie del carbone e dell'acciaio di altri Stati membri.
4. Essi proibiranno qualsiasi discriminazione nella remunerazione e nelle condizioni di lavoro fra lavoratori nazionali e lavoratori immigrati, senza pregiudizio delle misure speciali riguardanti i lavoratori delle zone di frontiera; in particolare studieranno tutte le misure che siano necessarie affinché le disposizioni relative alla sicurezza sociale non siano di ostacolo ai movimenti della mano d'opera.
5. L'Alta Autorità deve orientare e facilitare l'azione degli Stati membri per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo.
6. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati membri.

CAPITOLO IX

TRASPORTI

Articolo 70

È riconosciuto che l'istituzione del mercato comune rende necessaria l'applicazione di tariffe di trasporto del carbone e dell'acciaio di natura tale da offrire condizioni di prezzo paragonabili.

Sono proibite, in particolare, per i traffici tra gli Stati membri, le discriminazioni nelle tariffe e nelle condizioni di trasporto di qualsiasi specie, basate sul Paese di origine o di destinazione dei prodotti. La soppressione di tali discriminazioni implica particolarmente l'obbligo di applicare ai trasporti del carbone e dell'acciaio, in provenienza o a destinazione di un altro Paese della Comunità, i listini, le tariffe e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicabili ai trasporti interni della stessa merce, quando questa segue lo stesso percorso.

I listini, le tariffe e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicate ai trasporti del carbone e dell'acciaio all'interno di ciascuno Stato membro e fra gli Stati membri sono pubblicati o portati a conoscenza dell'Alta Autorità.

L'applicazione di misure tariffarie interne speciali, nell'interesse di una o più aziende produttrici di carbone o di acciaio, è sottoposta all'approvazione preventiva dell'Alta

Autorità che accerta la loro conformità ai principi del presente Trattato; essa può concedere un'approvazione temporanea o condizionata.

Con riserva delle disposizioni del presente articolo, come pure delle altre disposizioni del presente Trattato, la politica commerciale dei trasporti, ed in particolare l'introduzione e la modificazione di tariffe e condizioni di trasporto di qualsiasi natura come pure gli adattamenti delle tariffe di trasporto tendenti ad assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese di trasporto, restano sottoposte alle disposizioni legislative o regolamentari di ciascuno degli Stati membri; lo stesso si dica per le misure di coordinamento o di concorrenza tra i diversi sistemi di trasporto o tra le diverse vie di istradamento.

CAPITOLO X

POLITICA COMMERCIALE

Articolo 71

La competenza dei Governi degli Stati membri in materia di politica commerciale non è toccata dall'applicazione del presente Trattato, salvo disposizioni dello stesso in contrario.

I poteri attribuiti alla Comunità dal presente Trattato in materia di politica commerciale nei riguardi di Paesi terzi non possono eccedere quelli che sono riconosciuti agli Stati membri dagli accordi internazionali dei quali sono parte, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 75.

I Governi degli Stati membri si prestano reciprocamente il concorso necessario per l'applicazione delle misure che l'Alta Autorità ha riconosciuto conformi al presente Trattato ed agli accordi internazionali in vigore. L'Alta Autorità ha facoltà di proporre agli Stati membri interessati i metodi coi quali questo mutuo concorso può essere assicurato.

Articolo 72

Tassi minimi, al disotto dei quali gli Stati membri si impegnano di non abbassare i loro dazi doganali sul carbone e sull'acciaio nei riguardi di Paesi terzi, e tassi massimi, che essi si impegnano di non superare, possono essere stabiliti

con decisione del Consiglio presa all'unanimità su proposta dell'Alta Autorità, presentata a sua iniziativa o su domanda di uno Stato membro.

Entro i limiti fissati da detta decisione, ciascun Governo determina le proprie tariffe seguendo la propria procedura nazionale. L'Alta Autorità può, di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Stati membri, emettere un parere tendente a modificare le tariffe di detto Stato.

Articolo 73

La gestione delle licenze di importazione e di esportazione nei rapporti con i Paesi terzi spetta al Governo sul territorio del quale si trova il punto di destinazione delle importazioni o il punto di origine delle esportazioni.

L'Alta Autorità ha facoltà di vegliare sulla gestione e il controllo di dette licenze in materia di carbone e di acciaio. Essa rivolge, per quanto necessario, agli Stati membri, previa consultazione del Consiglio, raccomandazioni sia per evitare che le disposizioni adottate abbiano un carattere più restrittivo di quanto richiede la situazione che ne giustifica l'introduzione o il mantenimento, sia per assicurare un coordinamento fra misure prese a norma dell'articolo 71, comma 3, e dell'articolo 74.

Articolo 74

Nei casi enumerati qui sopra, l'Alta Autorità ha facoltà di prendere tutte le misure conformi al presente Trattato e, in particolare, agli obiettivi definiti all'art. 3 e rivolgere ai Governi tutte le raccomandazioni conformi alle disposizioni dell'articolo 71, comma 2 :

1° se viene constatato che Paesi non membri della Comunità o imprese situate in tali Paesi praticano il dumping o altri sistemi condannati dalla Carta dell'Avana;

2° se la differenza fra le offerte fatte dalle imprese sfuggenti alla giurisdizione della Comunità rispetto a quelle delle imprese soggette alla sua giurisdizione è esclusivamente imputabile al fatto che le offerte delle prime sono fondate su condizioni di concorrenza contrarie alle disposizioni del presente Trattato;

3° se uno dei prodotti enumerati nell'art. 81 del presente Trattato è importato nel territorio di uno o più Stati membri in quantità relativamente accresciute e a condizioni tali che queste importazioni portino o minaccino di portare un serio danno alla produzione, nel mercato comune, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

Tuttavia non possono essere formulate raccomandazioni per stabilire restrizioni quantitative nei casi dal n. 2 se non su parere conforme del Consiglio, e nei casi previsti dal n. 3 se non nei modi previsti dall'articolo 58.

Articolo 75

Gli Stati membri si impegnano a tenere informata l'Alta Autorità dei progetti di accordi commerciali o di convenzioni di effetto analogo per quanto concernono il carbone e l'acciaio o le importazioni di altre materie prime e di attrezzature tipiche necessarie alla produzione del carbone e dell'acciaio negli Stati membri.

Se un progetto di accordo o di convenzione contiene clausole che ostacolano l'applicazione del presente Trattato, l'Alta Autorità rivolge le raccomandazioni necessarie allo Stato interessato, entro un termine di 10 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione che le viene fatta; essa può in qualsiasi altro caso emettere pareri.

TITOLO QUARTO



Disposizioni generali

Articolo 76

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari per adempiere ai suoi compiti, nei modi stabiliti da un Protocollo annesso.

Articolo 77

La sede degli organi della Comunità sarà fissata, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri.

Articolo 78

1. L'esercizio finanziario della Comunità decorre dal 1° luglio al 30 giugno.
2. Le spese amministrative della Comunità sono costituite dalle spese dell'Alta Autorità, comprese quelle per il funzionamento del Comitato Consultivo, nonché da quelle della Corte, del segretariato dell'Assemblea e del segretariato del Consiglio.
3. Ciascun organo della Comunità redige un bilancio preventivo delle proprie spese amministrative, raccolte in articoli e capitoli.

Tuttavia, il numero dei funzionari, le tabelle delle retribuzioni delle indennità e delle pensioni, per quanto non sia stato stabilito da un'altra disposizione del Trattato o di un regolamento di esecuzione, come pure le spese straordinarie, sono preventivamente determinati da una Commissione formata dal Presidente della Corte, dal Presidente del-

l'Alta Autorità, dal Presidente dell'Assemblea e dal Presidente del Consiglio. Questa commissione è presieduta dal Presidente della Corte.

I bilanci preventivi sono riuniti in un bilancio preventivo generale comprendente una sezione speciale per le spese di ciascun organo; tale bilancio preventivo generale viene approvato dalla Commissione dei Presidenti prevista dal comma precedente.

L'approvazione del bilancio preventivo generale vale come autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di percepire l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 49. L'Alta Autorità pone i fondi previsti per il funzionamento di ciascun organo a disposizione del Presidente competente che può procedere o fare procedere all'impegno o alla liquidazione delle spese.

La Commissione dei Presidenti può autorizzare storni all'interno dei capitoli e da capitolo a capitolo.

4. Il bilancio preventivo generale è incluso nella relazione annua presentata dall'Alta Autorità all'Assemblea a norma dell'articolo 17.

5. Se il funzionamento dell'Alta Autorità o della Corte lo richiede, il rispettivo presidente può presentare alla Commissione dei Presidenti un bilancio preventivo supplementare, sottoposto alle stesse norme del bilancio preventivo generale.

6. Il Consiglio designa per tre anni un Revisore dei conti, il cui mandato è rinnovabile e che esercita le proprie funzioni in completa indipendenza. La funzione del Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione in un organo o in un servizio della Comunità.

Il Revisore dei conti è incaricato di fare annualmente una relazione sulla regolarità delle operazioni contabili e della gestione finanziaria dei vari organi. Egli deve redigere

tale relazione al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio cui il conto si riferisce e lo inoltra alla Commissione dei Presidenti.

L'Alta Autorità comunica tale relazione all'Assemblea contemporaneamente alla relazione prevista dall'articolo 17.

Articolo 79

Il presente Trattato è applicabile ai territori europei delle Alte Parti Contraenti. Si applica ugualmente ai territori europei di cui uno Stato firmatario assuma i rapporti con l'estero; per quanto riguarda la Sarre, è allegato al presente Trattato uno scambio di lettere fra il Governo della Repubblica Federale tedesca e il Governo della Repubblica francese.

Ciascuna Alta Parte Contraente si impegna ad estendere agli altri Stati membri le disposizioni preferenziali di cui essa beneficia, per il carbone e l'acciaio, nei territori non europei sottoposti alla sua giurisdizione.

Articolo 80

Sono considerate imprese, ai sensi del presente Trattato, quelle che esercitano un'attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio nell'interno dei territori previsti dall'articolo 79, primo comma e, inoltre, per quanto riguarda gli articoli 65 e 66, nonchè le informazioni richieste per la loro applicazione e i ricorsi basati su di essi, le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori o all'artigianato.

Articolo 81

Le espressioni « carbone » e « acciaio » sono definite all'allegato 1 unito al presente Trattato.

Gli elenchi compresi in tale allegato possono essere completati dal Consiglio deliberante all'unanimità.

Articolo 82

L'ammontare degli affari che serve di base per il calcolo delle ammende e delle penalità applicabili alle imprese in forza del presente Trattato è quello che si riferisce ai prodotti sottoposti alla giurisdizione dell'Alta Autorità.

Articolo 83

L'istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il regime di proprietà delle imprese sottoposte alle disposizioni del presente Trattato.

Articolo 84

Nelle disposizioni del presente Trattato, con le parole « il presente Trattato » s'intende indicare le clausole del Trattato e dei suoi allegati, dei Protocolli annessi e della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

Articolo 85

Le misure iniziali e transitorie convenute dalle Alte Parti Contraenti per permettere l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono stabilite in una Convenzione allegata.

Articolo 86

Gli Stati membri si impegnano a prendere tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecu-

zione degli obblighi risultanti dalle decisioni e dalle raccomandazioni degli organi della Comunità e di facilitare questa nell'adempimento, dei propri compiti.

Gli Stati membri si impegnano ad astenersi da qualsiasi misura incompatibile con l'esistenza del mercato comune contemplato agli articoli 1 e 4.

Essi prendono, nei limiti della loro competenza, tutte le disposizioni utili per assicurare i pagamenti internazionali derivanti dagli scambi di carbone e di acciaio entro il mercato comune e si prestano un mutuo concorso per facilitare tali pagamenti.

Gli agenti dell'Alta Autorità, incaricati di missioni di controllo, dispongono, sul territorio degli Stati Membri e in tutta la misura necessaria al compimento della loro missione, dei diritti e dei poteri devoluti dalla legislazione di detti Stati agli agenti delle amministrazioni fiscali. Le missioni di controllo e la qualità di agenti incaricati di queste sono debitamente notificate allo Stato interessato. Agenti di tale Stato possono, su richiesta di questo o dell'Alta Autorità, assistere gli agenti dell'Alta Autorità nel compimento della loro missione.

Articolo 87

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non avvalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra esse vigenti, allo scopo di sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a procedure diverse da quelle previste dal Trattato stesso.

Articolo 88

L'Alta Autorità, se ritiene che uno Stato abbia mancato ad uno degli impegni che gli incombono in virtù del presente Trattato, constata detta mancanza con decisione motivata,

dopo avere posto detto Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. Essa assegna allo Stato in causa un termine per provvedere alla esecuzione del suo impegno.

È ammesso ricorso anche di merito da parte di detto Stato avanti la Corte entro un termine di due mesi a datare dalla notifica della decisione.

Se lo Stato non ha provveduto all'esecuzione del suo impegno nel termine fissato dall'Alta Autorità, o, in caso di ricorso, se questo è stato respinto, l'Alta Autorità può, su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi :

a) sospendere il versamento delle somme che essa debba allo Stato in questione in virtù del presente Trattato;

b) prendere o autorizzare gli Stati membri a prendere misure di deroga alle disposizioni dell'art. 4 al fine di correggere gli effetti dell'inadempienza constatata.

Contro le decisioni prese in applicazione dei comma a) e b) è ammesso ricorso anche di merito, entro due mesi a datare dalla loro notifica.

Se le misure previste qui sopra si dimostrano inoperanti, l'Alta Autorità ne riferisce al Consiglio.

Articolo 89

Qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'applicazione del presente Trattato, che non possa essere regolata mediante un'altra procedura prevista dal presente Trattato, può essere sottoposta alla Corte, su richiesta di uno degli Stati parte nella controversia.

La Corte è parimente competente a decidere qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, se tale controversia le viene sottoposta in base ad accordo fra le parti.

Articolo 90

Se una inadempienza ad un obbligo risultante dal presente Trattato commessa da un'impresa costituisce ugualmente una inadempienza ad un obbligo risultante per essa dalla legislazione dello Stato a cui essa appartiene, e se, in forza di detta legislazione, un procedimento giudiziario o amministrativo è iniziato nei riguardi di tale impresa, lo Stato in questione dovrà avvertire l'Alta Autorità che potrà differire la propria decisione.

Se l'Alta Autorità differisce la propria decisione, essa viene informata dello svolgimento del procedimento e posta in condizione di produrre qualsiasi documento, perizia e testimonianza che vi si riferiscano. Essa sarà egualmente informata della decisione definitiva che sarà adottata e dovrà tener conto di tale decisione nel determinare la sanzione che dovesse eventualmente infliggere.

Articolo 91

Se un'impresa non effettua, entro il termine prescritto, un versamento da essa dovuto all'Alta Autorità in base a una disposizione del presente Trattato o di un regolamento di esecuzione ovvero in base a una sanzione pecuniaria o a una penale inflitta dall'Alta Autorità, sarà lecito a questa di sospendere, fino a concorrenza dell'ammontare di tale versamento, la corresponsione delle somme che essa stessa dovesse versare a detta impresa.

Articolo 92

Le decisioni dell'Alta Autorità che comportano obblighi pecuniari costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata nel territorio degli Stati membri viene effettuata per le vie legali vigenti in ciascuno degli

Stati, dopo che sia stata apposta, senza altro controllo che quello della verifica dell'autenticità di tali decisioni, la formula esecutiva in uso nello Stato nel territorio del quale la decisione deve essere eseguita. Si provvede a detta formalità a cura di un ministro designato a tale effetto da ciascun Governo.

L'esecuzione forzata non può essere sospesa che per decisione della Corte.

Articolo 93

L'Alta Autorità assicura tutti gli utili collegamenti con le Nazioni Unite e con l'Organizzazione europea di cooperazione economica e le tiene regolarmente informate dell'attività della Comunità.

Articolo 94

Il collegamento fra gli organi della Comunità ed il Consiglio d'Europa è assicurato nei modi previsti da un Protocollo annesso.

Articolo 95

In tutti i casi non previsti dal presente Trattato nei quali una decisione o una raccomandazione dell'Alta Autorità appare necessaria per attuare, durante il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'art. 5, uno degli obiettivi della Comunità, quali sono definiti dagli articoli 2, 3 e 4, tale decisione o tale raccomandazione può essere presa su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato Consultivo.

La stessa decisione o raccomandazione, presa nella stessa forma, stabilisce le sanzioni da applicare.

Terminato il periodo transitorio previsto dalla Convenzione per le disposizioni transitorie, se impreviste difficoltà nelle modalità di applicazione del presente Trattato, rivelate dall'esperienza, o un cambiamento profondo delle condizioni economiche o tecniche che interessi direttamente il mercato comune del carbone e dell'acciaio, rendono necessario un adattamento delle regole relative all'esercizio da parte dell'Alta Autorità dei poteri che le sono conferiti, appropriate modifiche possono esservi apportate, purchè non pregiudichino le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 o il rapporto dei poteri rispettivamente attribuiti all'Alta Autorità e agli altri organi della Comunità.

Queste modifiche sono proposte di comune accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di cinque sestimi dei propri membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a tale esame, la Corte constata la conformità delle proposte con disposizioni del paragrafo precedente, le proposte stesse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi ed a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea.

Articolo 96

Terminato il periodo transitorio, il Governo di ciascuno Stato membro e l'Alta Autorità potranno proporre emendamenti al presente Trattato. Tali proposte saranno sottoposte al Consiglio. Se esso emette, a maggioranza di due terzi, un parere favorevole alla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, questa viene immediatamente indetta dal presidente del Consiglio, allo scopo di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alle disposizioni del Trattato.

Tali emendamenti entreranno in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri in conformità alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 97

Il presente Trattato è concluso per la durata di cinquanta anni a datare dalla sua entrata in vigore.

Articolo 98

Qualsiasi Stato europeo può chiedere di aderire al presente Trattato. Esso rivolge la propria domanda al Consiglio, il quale, dopo aver sentito il parere dell'Alta Autorità, delibera all'unanimità e stabilisce, pure all'unanimità, le condizioni di adesione. Quest'ultima ha effetto dal giorno in cui lo strumento di adesione è ricevuto dal Governo depositario del Trattato.

Articolo 99

Il presente Trattato sarà ratificato da tutti gli Stati membri in conformità alle rispettive norme costituzionali; gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Francese.

Esso entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Qualora entro sei mesi dalla firma del presente Trattato non siano stati depositati tutti gli strumenti di ratifica, i Governi degli Stati che abbiano effettuato il deposito si concerteranno sulle misure da prendere.

Articolo 100

Il presente Trattato, redatto in un solo esemplare, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che ne rimetterà copia certificata conforme, a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato e l'hanno munito del loro sigillo.

Fatto a Parigi,
il 18 aprile millenovecentocinquantuno.

ADENAUER

PAUL VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

Allegati

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI TERMINI CARBONE E ACCIAIO

1. I termini « carbone » e « acciaio » comprendono i prodotti che figurano nell'elenco che segue.
2. L'azione dell'Alta Autorità riguardante i prodotti di acciaio speciale, il coke ed il rottame, deve tener conto delle condizioni particolari della loro produzione o del loro commercio.
3. L'azione dell'Alta Autorità, per quanto riguarda il coke da gas e la lignite che non sia utilizzata per la fabbricazione di mattonelle e di semi-coke, non verrà esercitata se non nella misura in cui lo esigano perturbazioni sensibili determinatesi per causa loro sul mercato dei combustibili.
4. L'azione dell'Alta Autorità deve tener conto del fatto che la produzione di alcuni dei prodotti figuranti su questa lista è direttamente legata a quella di sottoprodotti che non vi figurano, ma i cui prezzi di vendita possono condizionare quello dei prodotti principali.

N. del Codice O.E.C.E.	NOMENCLATURA DEI PRODOTTI
3.000	COMBUSTIBILI
3.100	<i>Carbone fossile</i>
3.200	<i>Agglomerati di carbone.</i>
3.300	<i>Coke, eccettuato coke per elettrodi e coke di petrolio.</i>
	Semi-coke di carbone.
3.400	<i>Mattonelle di lignite.</i>
3.500	<i>Lignite.</i>
	Semi-coke di lignite.
4.000	SIDERURGIA
4.100	<i>Materie prime per la produzione della ghisa e dell'acciaio (1).</i>
	Minerale di ferro (escluse le pirite).
	Rottame.
	Minerale di manganese.

(1) Non sono comprese le materie prime del n. 4190 della nomenclatura O.E.C.E. (altre materie prime non denominate altrove per la produzione di ghisa e acciaio). In particolare, non sono compresi i refrattari.

N. del Codice O.E.C.E.	NOMENCLATURA DEI PRODOTTI
4.200	<p><i>Ghisa e ferroleghes.</i></p> <p>Ghisa per la produzione dell'acciaio. Ghisa da fonderia e altre ghise grezze. Spiegels e ferro-manganese carburato (2).</p>
4.300	<p><i>Prodotti grezzi e semiprodotti di ferro, di acciaio comune o d'acciaio speciale, ivi compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione.</i></p> <p>Acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla forgiatura (3).</p> <p>Prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme, bidoni nastro in rotoli, laminati a caldo (esclusi i rotoli considerati come prodotti finiti).</p>
4.400	<p><i>Prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale (4).</i></p> <p>Rotaie, traverse, piastre e stecche, puzelle, profilati pesanti e barre da 80 mm. ed oltre, palancole.</p>

(2) Non sono comprese le altre ferroleghes.

(3) L'azione dell'Alta Autorità, per quanto riguarda le produzioni di acciaio colato per getti, si esercita solo nel caso in cui queste debbano essere considerate come facenti parte dell'attività dell'industria siderurgica propriamente detta.

Le altre produzioni di acciaio colato per getti, quali quelle delle piccole e medie fonderie autonome, non sono soggette che a un controllo statistico, senza che ne derivino, nei loro riguardi, delle misure discriminatorie.

(4) Non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi forgiati e i prodotti ottenuti con l'impiego di polveri.

Barre e profilati inferiori a 80 mm. e
piatti inferiori a 150 mm.

Vergella.

Tondi e quadri per tubi.

Nastri e bande laminate a caldo (com-
presi nastri per tubi).

Lamiere laminate a caldo inferiori a
3 mm. (non rivestite e rivestite).

Piastre e lamiere di uno spessore di
3 mm. ed oltre, larghi. Piatti di 150 mm.
ed oltre.

4.500

*Prodotti finali di ferro, acciaio comune o
acciaio speciale (5).*

Latta, lamiera piombata, lamiere nere,
lamiera zincate, altre lamiere rivestite.

Lamiere laminate a freddo inferiori a
3 mm.

Lamiere magnetiche.

Nastro per produzione di banda stagnata.

(5) Non sono compresi i tubi di acciaio (senza saldatura o saldati), i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. (all'infuori di quelli destinati alla produzione di banda stagnata), i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa (tubi, condutture e accessori di condutture, pezzi di fonderia).

ALLEGATO II

ROTTAME

Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili al rottame, tenuto conto delle seguenti modalità pratiche rese necessarie dalle condizioni particolari della sua raccolta e del suo commercio :

a) le determinazioni di prezzi da parte dell'Alta Autorità, nei modi previsti dal capitolo quinto del titolo terzo, si applicano agli acquisti effettuati dalle imprese della Comunità ; gli Stati membri prestano il loro concorso all'Alta Autorità per sorvegliare al rispetto, da parte dei venditori, delle decisioni prese.

b) sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 59 :

— i rottami di ghisa che per loro natura possano essere impiegati solamente nelle industrie di fonderia che sfuggono alla giurisdizione della Comunità ;

— i rottami di caduta utilizzati direttamente dalle imprese ; tuttavia si tiene conto delle risorse costituite da tali rottami di caduta nello stabilire le basi di ripartizione del rottame di ricupero ;

c) affinché si applichino le disposizioni di cui all'articolo 59 al rottame di ricupero, l'Alta Autorità raccoglie, in cooperazione con i Governi degli Stati membri, le informazioni necessarie tanto sulle risorse quanto sui fabbisogni, ivi comprese le esportazioni verso i Paesi terzi.

Sulla base delle informazioni così raccolte, l'Alta Autorità, conformandosi alle disposizioni dell'articolo 59 e tenuto conto sia delle possibilità più economiche di utilizzo delle disponibilità che dell'insieme delle condizioni di esercizio e di approvvigionamento proprie ai differenti settori dell'industria siderurgica sottoposta alla sua giurisdizione, ripartisce le disponibilità fra gli Stati membri.

Allo scopo di evitare che le consegne, previste in funzione di tale ripartizione, da uno Stato membro ad un altro, ovvero l'esercizio dei diritti di acquisto riconosciuto alle imprese di uno Stato membro sul mercato di un altro Stato membro provochino discriminazioni che rechino pregiudizio alle imprese di uno o dell'altro di tali Stati membri, saranno adottate le seguenti misure :

1) ciascuno Stato membro autorizzerà l'uscita dal proprio territorio delle quantità destinate agli altri Stati membri corrispondenti alla ripartizione stabilita dall'Alta Autorità ; in contropartita, ciascuno Stato membro sarà autorizzato ad effettuare i controlli necessari per assicurarsi che le uscite non siano superiori alle quantità così previste. L'Alta Autorità ha facoltà di vigilare a che le disposizioni adottate non abbiano un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda ;

2) la ripartizione fra gli Stati membri sarà riveduta a intervalli tanto ravvicinati quanto sia necessario per mantenere un equo rapporto, sia per gli acquirenti locali, sia per gli acquirenti provenienti da altri Stati membri, tra le disponibilità constatate in ciascuno Stato membro e le consegne che questo è tenuto a fare ad altri Stati membri ;

3) L'Alta Autorità vigilerà a che le disposizioni regolamentari adottate da ciascuno Stato membro nei riguardi dei venditori soggetti alla sua giurisdizione non abbiano per effetto l'applicazione a transazioni analoghe di condizioni disuguali, basate in particolare sulla nazionalità degli acquirenti.

ALLEGATO III

ACCIAI SPECIALI

Gli acciai speciali e gli acciai fini al carbonio, quali sono caratterizzati nel progetto di nomenclatura doganale europea messo a punto a Bruxelles dal Comitato Tariffario nella sua seduta del 15 luglio 1950, saranno trattati in considerazione della loro appartenenza ad uno dei tre gruppi indicati qui di seguito :

a) acciai speciali comunemente chiamati acciai da costruzione e definiti da un tenore di carbonio inferiore allo 0,6 % e di elementi di lega che non superino complessivamente l'8 %, se ve ne sono almeno due, ed il 5 % se ve ne è soltanto uno (1) ;

b) acciai di qualità al carbonio, il cui tenore in carbonio è compreso fra lo 0,6 e l'1,6 %; acciai speciali legati diversi da quelli definiti al precedente paragrafo *a)* e il cui tenore degli elementi di lega è inferiore al 40 % se ve ne sono almeno due e al 30 % se ve ne è soltanto uno (1) ;

c) acciai speciali che non rientrano nella definizione dei paragrafi *a)* e *b)* di cui sopra.

I prodotti appartenenti ai gruppi *a)* e *b)* rientrano nella competenza dell'Alta Autorità; ma per permettere,

(1) Non sono ritenuti elementi di lega lo zolfo, il fosforo, il silicio e il manganese nel tenore normalmente accettato per gli acciai comuni.

nei loro riguardi, lo studio delle opportune modalità di applicazione del Trattato, tenuto conto delle condizioni particolari della loro produzione e del loro commercio, la data in cui saranno aboliti i dazi di entrata e di uscita o le tasse equivalenti, così come tutte le restrizioni quantitative alla loro circolazione all'interno della Comunità, sarà rinviata ad un anno dopo la data dell'istituzione del mercato comune dell'acciaio.

Per i prodotti appartenenti al gruppo c), l'Alta Autorità inizierà, non appena entrata in funzione, studi destinati a fissare le modalità opportune per l'applicazione del mercato comune a tali diversi prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari della loro produzione e del loro commercio; di mano in mano che questi studi giungano a conclusione, e al più tardi entro un termine di tre anni a datare dall'istituzione del mercato comune, le disposizioni fissate per ciascun prodotto in causa saranno sottoposte dall'Alta Autorità al Consiglio che deciderà nei modi previsti dall'art. 81. Durante tale periodo i prodotti appartenenti alla categoria c) saranno unicamente sottoposti a controlli statistici da parte dell'Alta Autorità.

PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA'
DELLA COMUNITA'

LE ALTE PARTI CONTRAENTI :

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 76 del Trattato, la Comunità gode sul territorio degli Stati membri dell'immunità e dei privilegi necessari ad adempiere i propri compiti secondo le condizioni previste al protocollo annesso,

CONVENGONO QUANTO SEGUE :

CAPITOLO I

BENI, CAPITALI ED AVERI

Articolo 1

I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcuna misura di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte.

Articolo 2

Gli archivi della Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

La Comunità può detenere divise di qualsiasi genere e aver conti in qualsiasi valuta.

Articolo 4

La Comunità, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti :

a) da qualsiasi imposta indiretta; tuttavia la Comunità non richiederà l'esonero dalle imposte, dalle tasse e dai diritti che costituiscono la semplice remunerazione di servizi di utilità pubblica ;

b) da tutti i diritti di dogana, divieti e restrizioni d'importazione e d'esportazione, nei riguardi delle merci destinate al proprio uso ufficiale ; le merci in tal modo importate in franchigia non saranno vendute nel territorio del Paese nel quale esse siano state introdotte, salvo che nei modi ammessi dal Governo di tale Paese ;

c) da qualsiasi diritto doganale e da tutte le proibizioni e restrizioni d'importazione e d'esportazione nei riguardi delle sue pubblicazioni.

CAPITOLO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Gli organi della Comunità beneficiano, sul territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, del trattamento accordato da tale Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali degli organi della Comunità non possono essere censurate.

Articolo 6

Il Presidente dell'Alta Autorità rilascia dei lasciapassare ai membri dell'Alta Autorità e ai funzionari superiori degli organi della comunità. Tali lasciapassare saranno riconosciuti come titoli di viaggio validi da parte delle autorità degli Stati membri.

CAPITOLO III

MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o d'altro ordine è posta al libero movimento dei membri dell'Assem-

blea che si recano nel luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell'Assemblea sono accordati in materia di dogana e di controllo dei cambi :

a) dal loro Governo, le stesse facilitazioni riconosciute agli alti funzionari in viaggio all'estero in missione ufficiale temporanea ;

b) dal Governo degli altri Stati membri, le stesse facilitazioni riconosciute ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati o perseguiti a causa delle opinioni o dei voti emessi da essi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per tutta la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di questa beneficiano :

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Governo del loro Paese ;

b) sul territorio di qualsiasi altro Stato membro, dell'esenzione da tutte le misure di detenzione e da qualsiasi procedimento giudiziario.

L'immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Essa

non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre porre ostacolo al diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPITOLO IV

RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO

Articolo 10

I rappresentanti nel Consiglio e le persone che li accompagnano a titolo ufficiale godono durante l'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunità d'uso.

CAPITOLO V

MEMBRI DELL'ALTA AUTORITA' E FUNZIONARI DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA'

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno degli Stati membri, e qualunque sia la loro nazionalità, i membri dell'Alta Autorità e i funzionari della Comunità :

a) godono, con riserva delle disposizioni dell'articolo 40, comma 2, del Trattato, delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale, ivi compresi i loro

scritti e le loro parole ; essi continuano a beneficiare di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni ;

b) sono esonerati da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti loro versati dalla Comunità ;

c) non sono sottoposti, sia essi, sia i loro congiunti e i membri della famiglia viventi a carico, alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri ;

d) godono del diritto di importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti in occasione della prima assunzione delle loro funzioni nel Paese interessato, e di riesportarli in franchigia verso i loro Paesi di domicilio alla cessazione delle loro funzioni.

Articolo 12

Il Presidente dell'Alta Autorità fissa le categorie di funzionari alle quali si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni del presente capitolo. Ne sottopone la lista al Consiglio e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti gli Stati membri. I nomi dei funzionari compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.

Articolo 13

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordate ai membri dell'Alta Autorità e ai funzionari degli organi della Comunità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Il Presidente dell'Alta Autorità è tenuto a togliere l'immunità accordata ad un funzionario ogni qualvolta ritenga che la revoca di tale immunità non sia contraria agli interessi della Comunità.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

L'Alta Autorità può concludere con uno o più Stati membri accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 15

I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati ai giudici, al cancelliere e al personale della Corte sono regolati dallo Statuto di questa.

Articolo 16

Qualsiasi contestazione riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo sarà sottoposta alla Corte.

FATTO a Parigi il 18 aprile 1951.

ADENAUER

PAUL VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI :

DESIDERANDO stabilire lo Statuto della Corte di Giustizia previsto dall'articolo 45 del Trattato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

La Corte di Giustizia istituita dall'articolo 7 del Trattato è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

CAPO I

STATUTO DEI GIUDICI

GIURAMENTO

Articolo 2

Ogni giudice, prima di entrare in funzione, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare le proprie funzioni in completa imparzialità e in perfetta coscienza e di non divulgare nulla sul segreto delle deliberazioni.

PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale, ivi compresi loro parole e i loro scritti, essi continuano a beneficiare dell'immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Nel caso in cui, tolta l'immunità, un'azione penale sia iniziata contro un giudice, questi è giudicabile, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

I giudici, senza distinzione di nazionalità, beneficiano, inoltre, sul territorio di ciascuno Stato membro, dei privilegi enumerati ai comma *b*, *c* e *d* dell'articolo 11 del Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità.

INCOMPATIBILITA'

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Non possono inoltre, salvo deroga accordata a titolo eccezionale dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi, esercitare alcuna attività professionale, remunerata o no.

Essi non possono acquistare o conservare, direttamente o indirettamente, alcun interesse negli affari concernenti

il carbone e l'acciaio durante l'esercizio delle loro funzioni e per un periodo di tre anni a datare dalla cessazione di dette funzioni.

DIRITTI PECUNIARI

Articolo 5

Le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei giudici sono stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione prevista dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato.

CESSAZIONI DELLE FUNZIONI

Articolo 6

All'infuori dei rinnovi periodici, le funzioni dei giudici terminano individualmente per decesso o dimissioni.

Nel caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni sarà diretta al Presidente della Corte per essere trasmessa al Presidente del Consiglio. Quest'ultima notifica dà luogo alla vacanza del seggio.

Ad esclusione dei casi in cui abbia applicazione il seguente articolo 7, qualsiasi giudice resta in carica sino all'entrata in funzione del suo successore.

Articolo 7

I giudici possono essere esonerati dalle loro funzioni soltanto se, a giudizio unanime degli altri giudici, essi non rispondono più alle condizioni richieste.

Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Alta Autorità e il Presidente dell'Assemblea ne sono informati dal Cancelliere.

Tale comunicazione dà luogo alla vacanza di seggio.

Articolo 8

Il giudice nominato in sostituzione di un altro il cui mandato non è terminato cessa allo scadere del mandato del suo predecessore.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere sono tenuti a risiedere nella sede della Corte.

Articolo 10

La Corte è assistita da due avvocati generali e da un cancelliere.

AVVOCATI GENERALI

Articolo 11

L'avvocato generale ha per compito di presentare pubblicamente, in tutta imparzialità e indipendenza, conclu-

sioni orali e motivate sugli affari sottoposti alla Corte, allo scopo di assistere quest'ultima nell'adempimento dei suoi compiti, quali definiti dall'articolo 31 del Trattato.

Articolo 12

Gli avvocati generali sono nominati per sei anni con le stesse modalità dei giudici. Un rinnovamento parziale ha luogo ogni tre anni. È designato a sorte l'avvocato generale la cui nomina è soggetta a rinnovo alla fine del primo periodo di tre anni. Le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 32 del Trattato e quelle dell'articolo 6 del presente Statuto sono applicabili agli avvocati generali.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 ed 8 di cui sopra sono applicabili agli avvocati generali.

Gli avvocati generali possono essere esonerati dalle loro funzioni soltanto se non rispondono più alle condizioni richieste. La decisione è presa dal Consiglio deliberante all'unanimità, su parere della Corte.

CANCELLIERE

Articolo 14

Il cancelliere è nominato dalla Corte che ne stabilisce lo statuto, tenuto conto delle disposizioni del seguente articolo 15. Egli presta giuramento dinanzi la Corte di esercitare le proprie funzioni in completa imparzialità e in tutta coscienza e di non divulgare nulla sul segreto delle deliberazioni.

Le disposizioni degli articoli 11 e 13 del Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità sono applicabili al cancelliere; le attribuzioni conferite da detti articoli al Presidente dell'Alta Autorità sono esercitate però dal Presidente della Corte.

Articolo 15

Lo stipendio, le indennità e le pensioni del cancelliere sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione prevista dall'articolo 78, paragrafo 3 del Trattato.

PERSONALE DELLA CORTE

Articolo 16

Alla Corte sono addetti funzionari o impiegati allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del Presidente. Il loro statuto è stabilito dalla Corte. Uno di essi viene designato dalla Corte per assicurare la supplenza del cancelliere in caso di impedimento.

In caso di necessità e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di procedura previsto dall'articolo 44 di cui appresso, possono essere chiamati a partecipare all'istruzione degli affari di cui è investita la Corte e a collaborare con il giudice relatore, dei relatori aggiunti che abbiano i titoli occorrenti. Il loro statuto è stabilito dal Consiglio su proposta della Corte. Essi sono nominati dal Consiglio.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità, sono applicabili ai funzionari e impiegati della Corte, come pure ai relatori aggiunti; le attribuzioni conferite da detti articoli al Presidente dell'Alta Autorità sono esercitate però dal Presidente della Corte.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 17

La Corte rimane in funzione in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è stabilita dalla Corte, sotto riserva delle necessità di servizio.

FORMAZIONE DELLA CORTE

Articolo 18

La Corte si riunisce in seduta plenaria. Tuttavia essa può creare nel proprio seno due sezioni formate ciascuna di tre giudici, allo scopo sia di procedere a certe misure di istruttoria, sia di giudicare determinate categorie di questioni, nei modi previsti da un regolamento che essa redige a tale effetto.

La Corte può riunirsi validamente solo in numero dispari. Le deliberazioni della Corte in seduta plenaria sono valide se 5 giudici sono presenti. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da 3 giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici che compongono la sezione, si può ricorrere ad un giudice che faccia parte dell'altra sezione nei modi che saranno determinati dal regolamento previsto qui sopra.

I ricorsi proposti dagli Stati o dal Consiglio dovranno, in ogni caso, essere giudicati in seduta plenaria.

NORME PARTICOLARI

Articolo 19

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla decisione di qualsiasi questione nella quale essi

siano anteriormente intervenuti come agenti, consiglieri o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un Tribunale, di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo.

Se, per un motivo speciale, un giudice o un avvocato generale ritiene di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una data questione, esso ne informa il Presidente. Nel caso in cui il Presidente ritenga che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo speciale, partecipare alle sedute o esprimere le conclusioni circa una data questione, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare sia la nazionalità di un giudice, sia l'assenza, in seno alla Corte o ad una della sue sezioni, di un giudice della propria nazionalità per richiedere di modificare la composizione della Corte o di una della sue sezioni.

CAPO III
PROCEDURA

RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELLE PARTI

Articolo 20

Tanto gli Stati che gli organi della Comunità sono rappresentati avanti la Corte da agenti nominati per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un avvocato iscritto ad un ordine di uno degli Stati membri.

Le imprese e qualsiasi altra persona fisica o giuridica devono essere assistite da un avvocato iscritto ad un ordine di uno Stato membro.

Gli agenti e gli avvocati che compaiono dinanzi alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, nei modi che saranno determinati da un regolamento stabilito dalla Corte e sottoposto all'approvazione del Consiglio.

La Corte gode, nei rispetti degli avvocati che si presentano dinanzi ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle Corti ed ai Tribunali, nei modi che saranno determinati dallo stesso regolamento.

Il professori appartenenti a Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono dinanzi alla Corte dei diritti riconosciuti dal presente articolo agli avvocati.

FASI DELLA PROCEDURA

Articolo 21

La procedura avanti la Corte comprende due fasi : una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonchè agli organi della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle richieste, memorie, difese ed osservazioni, ed eventualmente delle repliche, nonchè di tutti gli allegati e i documenti a sostegno ovvero di copie certificate conformi.

Le comunicazioni avvengono a cura del cancelliere nell'ordine e nei termini di tempo stabiliti dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura del rapporto presentato dal giudice relatore, nonchè l'audizione, da parte della Corte, dei testimoni, esperti, agenti e avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale.

RICHIESTA

Articolo 22

La Corte viene investita con richiesta indirizzata al cancelliere. La richiesta deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio della parte e della qualità del firmatario, l'oggetto del litigio, le conclusioni e una esposizione sommaria dei motivi invocati.

Essa dev'essere accompagnata, quando ne sia il caso, dalla decisione di cui è richiesto l'annullamento o, in caso di ricorso contro una decisione implicita, da un documento attestante la data di deposito della domanda. Se tali docu-

menti non sono stati uniti alla richiesta, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che alcuna preclusione possa essere opposta nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo la scadenza del termine di ricorso.

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Articolo 23

Quando è proposto ricorso contro una decisione presa da uno degli organi della Comunità, tale organo è tenuto a trasmettere alla Corte tutti i documenti relativi alla questione portata dinanzi ad essa.

PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE

Articolo 24

La Corte può richiedere alle parti, ai loro rappresentanti o agenti, come pure ai Governi degli Stati membri, di produrre tutti i documenti e di fornire tutte le informazioni che essa ritiene desiderabili. In caso di rifiuto essa ne prende atto.

Articolo 25

In qualsiasi momento la Corte può affidare un incarico di inchiesta o una perizia a qualsiasi persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta; a tale scopo essa può compilare un elenco di persone o di organismi ammessi come esperti.

PUBBLICITA' DELL'UDIENZA

Articolo 26

Le udienze sono pubbliche, a meno che sia stato diversamente deciso dalla Corte per motivi gravi.

VERBALI

Articolo 27

Di ogni udienza viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

UDIENZE

Articolo 28

I testimoni possono essere uditi nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura. Essi possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento. Nel corso dei dibattiti, la Corte può parimente interrogare gli esperti e le persone che siano stati incaricati di una inchiesta, come pure le parti stesse; tuttavia queste ultime non possono intervenire che per mezzo del loro rappresentante o del loro avvocato.

Quando sia accertato che un testimone o un esperto ha dissimulato o contraffatto la realtà dei fatti sui quali ha deposto o è stato interrogato dalla Corte, questa è autorizzata ad informare di tale mancanza il Ministro della Giustizia dello Stato al quale appartiene il testimone o l'esperto, perchè vengano applicate nei suoi confronti le sanzioni previste in ciascun caso dalla legge nazionale.

La Corte gode, nei riguardi dei testimoni contumaci, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle Corti e ai

Tribunali, nei modi che saranno determinati da un regolamento stabilito dalla Corte e sottoposto all'approvazione del Consiglio.

SEGRETO DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 29

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

DECISIONI

Articolo 30

Le decisioni sono motivate. Esse recano il nome dei giudici partecipanti ad esse.

Articolo 31

Le decisioni sono firmate dal presidente, dal giudice relatore e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

SPESE

Articolo 32

La Corte delibera sulle spese.

PROCEDURA SOMMARIA

Articolo 33

Il Presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune delle regole contenute nel presente Statuto. Tale procedura sarà determinata dal regolamento di procedura,

basandosi su conclusioni che tendano ad ottenere il rinvio previsto dall'articolo 39, comma 2, del Trattato, ad applicare misure provvisorie a norma del 3° comma dello stesso articolo, a sospendere l'esecuzione forzata in conformità all'articolo 92, comma 3.

In caso di impedimento del presidente, questi sarà sostituito da un altro giudice nei modi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 18 del presente Statuto.

L'ordinanza del presidente o del suo sostituto ha carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la deliberazione della Corte che decide sull'argomento principale.

INTERVENTI

Articolo 34

Le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte possono intervenire nella controversia in questione.

Le conclusioni della richiesta di intervento non possono avere altro oggetto che l'appoggio delle conclusioni di una parte ovvero il loro rigetto.

DECISIONE IN CONTUMACIA

Articolo 35

Quando, in un ricorso di piena giurisdizione, la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la decisione è presa in contumacia nei suoi riguardi. La decisione può essere impugnata nel termine di un mese a datare dalla sua notifica. Salvo decisione contraria della Corte, la opposizione non sospende l'esecuzione della decisione presa in contumacia.

OPPOSIZIONE DA PARTE DI TERZI

Articolo 36

Le persone fisiche o giuridiche, come pure gli organi della Comunità, possono nei casi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di procedura, fare opposizione di terzo contro le decisioni prese senza che esse siano state citate.

INTERPRETAZIONE

Articolo 37

In caso di difficoltà, sul senso e la portata di una decisione, spetta alla Corte di interpretarla, su richiesta di una parte o di un organo della Comunità che abbia interesse a tal fine.

REVISIONE

Articolo 38

La revisione della decisione non può essere richiesta alla Corte altro che in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della decisione, era sconosciuto alla Corte e alla parte che richiede la revisione.

La procedura di revisione si apre con una decisione della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo e gli riconosce i caratteri che consentono l'apertura della revisione, e dichiara per tale motivo accoglibile la richiesta.

Nessuna richiesta di revisione potrà essere formulata dopo la scadenza di un termine di 10 anni a datare dalla decisione.

TERMINI

Articolo 39

I ricorsi previsti dagli articoli 36 e 37 del Trattato devono essere proposti entro il termine di un mese previsto dall'ultimo comma dell'articolo 33.

Termini proporzionali alla distanza saranno stabiliti dal regolamento di procedura.

Nessuna decadenza, derivante da scadenza di termini, può essere opposta quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

PRESCRIZIONE

Articolo 40

Le azioni previste dai due primi comma dell'articolo 40 del Trattato si prescrivono in cinque anni a datare dal momento in cui sopravviene il fatto che le origina. La prescrizione si interrompe sia mediante richiesta proposta dinanzi alla Corte, sia mediante domanda che la parte soccombente può preventivamente rivolgere all'organo competente della Comunità. In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere proposta nel termine di un mese previsto dall'ultimo comma dell'articolo 33; sono applicabili, se del caso, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 35.

NORME SPECIALI

RELATIVE ALLE CONTROVERSIE FRA STATI MEMBRI

Articolo 41

Quando una controversia fra Stati membri viene sottoposta alla Corte a norma dell'articolo 89 del Trattato, gli

altri Stati membri sono avvertiti senza indugio dal cancelliere dell'oggetto della controversia.

Ciascuno Stato ha diritto di intervenire nel processo.

Le controversie cui si riferisce il presente articolo dovranno essere giudicate dalla Corte in seduta plenaria.

Articolo 42

Se uno Stato interviene nei modi previsti dall'articolo precedente in una questione sottoposta alla Corte, l'interpretazione data dalla decisione è per esso obbligatoria.

RICORSO DI TERZI

Articolo 43

Le decisioni prese dall'Alta Autorità in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del Trattato devono essere notificate all'acquirente nonchè alle imprese interessate; se la decisione riguarda l'insieme o una categoria importante di imprese, la notifica nei loro riguardi può essere sostituita dalla pubblicazione.

E' ammesso ricorso, nei modi dell'articolo 36 del Trattato, da parte di qualsiasi persona cui è stata imposta una pena in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 5, comma 4.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Articolo 44

La Corte stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento contiene tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, integrare il presente Statuto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 45

Il Presidente del Consiglio procede, subito dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovo alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 32 del Trattato.

Fatto a Parigi il 18 aprile millenovecentocinquantuno.

ADENAUER

PAUL VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

PROTOCOLLO
SULLE RELAZIONI CON IL CONSIGLIO
D'EUROPA

LE ALTI PARTI CONTRAENTI :

pienamente coscienti della necessità di stabilire legami, quanto più possibile stretti, tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Consiglio d'Europa, e in particolar modo tra le due Assemblee;

prendendo atto della raccomandazione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa,

CONVENGONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

Articolo 1

I Governi degli Stati membri sono invitati a raccomandare ai rispettivi Parlamenti che i membri dell'Assemblea, che essi sono chiamati a designare, siano scelti di preferenza tra i rappresentanti all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa.

Articolo 2

L'Assemblea della Comunità presenta ogni anno all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa una relazione sulla sua attività.

Articolo 3

L'Alta Autorità comunica ogni anno al Comitato dei Ministri e all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa la relazione generale prevista dall'articolo 17 del Trattato.

Articolo 4

L'Alta Autorità fa conoscere al Consiglio d'Europa il seguito che essa ha potuto dare alle raccomandazioni che le fossero state dirette dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a norma dell'articolo 15 b) dello Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

Il presente Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e i suoi allegati saranno registrati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 6

Accordi tra la Comunità e il Consiglio d'Europa potranno, tra l'altro, prevedere tra le due Organizzazioni ogni altra forma di assistenza mutua e di collaborazione ed, eventualmente, opportune modalità dell'una o dell'altra.

Fatto a Parigi, il 18 aprile millenovecentocinquantuno.

ADENAUER

PAUL VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

Scambio di lettere
tra il Governo
della Repubblica Federale Tedesca
e il Governo della Repubblica Francese
relativo alla Sarre

IL CANCELLIERE FEDERALE
E
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Parigi, il 18 aprile 1951.

Signor Presidente,

I Rappresentanti del Governo Federale hanno dichiarato a più riprese, nel corso delle trattative sulla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che il Regolamento definitivo dello statuto della Sarre non può essere fatto se non con un Trattato di pace o con un Trattato analogo. Nel corso delle trattative Essi hanno inoltre dichiarato che firmando il Trattato il Governo Federale non esprime affatto il suo riconoscimento dello statuto attuale della Sarre.

Io ripeto questa dichiarazione e La prego di confermarmi che il Governo francese è d'accordo con il Governo Federale sul fatto che il regolamento definitivo dello statuto della Sarre non potrà essere fatto se non con il Trattato di pace, o con un Trattato analogo, e che il Governo francese non vede, nella firma da parte del Governo Federale del Trattato per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, un riconoscimento dello statuto attuale della Sarre da parte del Governo Federale.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

ADENAUER

*A Sua Eccellenza
il signor Presidente Robert Schuman
Ministro per gli Affari Esteri
Parigi.*

Parigi, 18 aprile 1951

Signor Cancelliere,

In risposta alla Sua lettera del 18 aprile 1951, il Governo francese prende atto che il Governo Federale non intende, firmando il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e Acciaio, riconoscere lo statuto attuale della Sarre.

Il Governo francese dichiara, in conformità al proprio punto di vista, che esso agisce in nome della Sarre in virtù dello statuto attuale di questa, ma che esso non vede, nella firma da parte del Governo Federale del Trattato, un riconoscimento dello statuto attuale della Sarre da parte del Governo Federale. Esso non ha inteso che il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e Acciaio pregiudichi lo statuto definitivo della Sarre, che dipende dal Trattato di pace o da un Trattato che ne tenga luogo.

Voglia gradire, Signor Cancelliere, l'espressione della mia alta considerazione.

SCHUMAN

*Al Signor
Dottor Konrad Adenauer
Cancelliere e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Federale Tedesca
Parigi.*

Convenzione

relativa alle

disposizioni transitorie

Convenzione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI :

DESIDERANDO formulare la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie prevista dall'articolo 85 del Trattato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

§ 1.

1. Oggetto della presente Convenzione, formulata in esecuzione dell'articolo 85 del Trattato, è di predisporre le misure necessarie per l'instaurazione del mercato comune e per il progressivo adattamento delle produzioni alle nuove condizioni che sono loro stabilite, facilitando nello stesso tempo l'eliminazione degli squilibri risultanti dalle condizioni anteriori.

2. A tale scopo, l'attuazione del Trattato si effettua in due periodi, detti periodo preparatorio e periodo transitorio.

3. Il periodo preparatorio si estende dalla data di entrata in vigore del Trattato alla data di istituzione del mercato comune.

Nel corso di tale periodo :

a) l'insediamento di tutti gli organi della Comunità e l'organizzazione dei collegamenti fra essi, le imprese e le loro associazioni, le associazioni di lavoratori, di utilizzatori

e di commercianti si effettuano ai fini di porre il funzionamento della Comunità su una base di costante consultazione e di stabilire fra tutti gli interessati una comunanza di vedute e una reciproca conoscenza;

b) l'azione dell'Alta Autorità comporta :

1° studi e consultazioni;

2° negoziati con i Paesi terzi.

Gli studi e le consultazioni hanno lo scopo di permettere, in costante collegamento con i Governi, con le imprese e le loro associazioni, con i lavoratori, gli utilizzatori e i commercianti, la formazione di un quadro generale della situazione delle industrie del carbone e dell'acciaio nell'ambito della Comunità e dei problemi che questa situazione comporta, e la preparazione della forma concreta delle misure che dovranno essere prese per farvi fronte durante il periodo transitorio.

I negoziati con i Paesi terzi hanno per oggetto :

— da un lato, di stabilire le basi della cooperazione fra la Comunità e tali Paesi;

— da un altro lato di ottenere, prima della soppressione dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative esistenti all'interno della Comunità, le deroghe necessarie;

— sia alla clausola della nazione più favorita, nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e degli accordi bilaterali;

— sia alla clausola di non discriminazione, che sta alla base della liberazione degli scambi nel quadro dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica.

4. Il periodo transitorio comincia dalla data di istituzione del mercato comune e finisce allo spirare di un periodo di cinque anni a decorrere dalla istituzione del mercato comune per il carbone.

5. Dalla data dell'entrata in vigore del Trattato nei modi stabiliti dall'articolo 99, le sue disposizioni sono applicabili con riserva delle deroghe e senza pregiudizio delle disposizioni complementari previste dalla presente Convenzione ai fini qui sopra definiti.

Salve le eccezioni espressamente previste dalla presente Convenzione, tali deroghe e disposizioni complementari cessano di essere applicabili e le misure prese per la loro esecuzione cessano di avere effetto allo spirare del periodo transitorio.

PARTE PRIMA



APPLICAZIONE DEL TRATTATO

CAPITOLO I

INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA'

L'ALTA AUTORITA'

§ 2.

1. L'Alta Autorità entrerà in funzione al momento della nomina dei suoi membri.

2. Allo scopo di adempiere ai compiti ad essa assegnati dal paragrafo 1 della presente Convenzione, essa eserciterà immediatamente le funzioni di informazione e di studio che le sono affidate dal Trattato, nei modi e con i poteri fissati agli articoli 46, 47, 48 e 54, comma 3. A decorrere dalla sua entrata in funzione, i Governi le notificheranno, a norma dell'articolo 67, ogni azione suscettibile di modificare le condizioni della concorrenza e, a norma dell'articolo 75, le clausole di accordi commerciali o di convenzioni di effetto analogo riguardanti il carbone e l'acciaio.

Essa determinerà, sulla base delle informazioni raccolte sugli impianti e sui programmi, la data a decorrere dalla quale le disposizioni dell'articolo 54, oltre a quelle indicate nel comma precedente, saranno applicabili tanto ai programmi di investimenti quanto ai progetti in corsi di

esecuzione a tale data. Sono però eccettuati dall'applicazione del penultimo comma di detto articolo, i progetti per i quali sono stati passati ordini prima del 1° marzo 1951.

Essa esercita, a decorrere dalla sua entrata in funzione, ove occorra e in consultazione con i Governi, i poteri contemplati dall'articolo 59, paragrafo 3.

Essa non eserciterà le altre funzioni che le sono state devolute dal Trattato se non a decorrere dalla data che segna, per ciascuno dei prodotti in causa, l'inizio del periodo transitorio.

3. Alle date anzidette, l'Alta Autorità notificherà agli Stati membri, per ciascuna delle sue funzioni, di quali essa sia in condizione di assumere l'esercizio. Fino a tale notifica i poteri corrispondenti continueranno ad essere esercitati dagli Stati membri.

Tuttavia, a decorrere da una data fissata dall'Alta Autorità subito dopo la sua entrata in funzione, si attueranno preventive consultazioni, fra essa e gli Stati membri, prima di qualunque misura legislativa o regolamentare, che questi ritenessero di prendere, concernente le questioni sulle quali il Trattato le conferisce competenza.

4. Senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 67 concernenti l'effetto di nuove misure, l'Alta Autorità esaminerà assieme ai Governi interessati l'effetto sulle industrie del carbone e dell'acciaio delle disposizioni legislative e regolamentari esistenti, specie di quelle per la fissazione dei prezzi dei sottoprodotti non soggetti alla sua giurisdizione, nonché dei regimi convenzionali di previdenza sociale, nella misura in cui questi regimi hanno conseguenze equivalenti a quelle delle disposizioni regolamentari in materia. Se essa constata che alcune di tali disposizioni, sia per la loro inci-

denza, sia per la discordanza che esse presentano fra due o più Stati membri, sono suscettibili di falsare gravemente le condizioni della concorrenza nelle industrie del carbone o dell'acciaio, tanto sul mercato di esportazione, essa proporrà ai Governi interessati, previa consultazione del Consiglio, ogni azione che riterrà atta a correggere tali disposizioni o a compensarne gli effetti.

5. Per poter fondare la sua azione su basi indipendenti dai vari metodi praticati dalle imprese, l'Alta Autorità cercherà, in consultazione con i Governi, con le imprese e le loro associazioni, con i lavoratori, gli utilizzatori e i commercianti, quale sia il metodo possibile per rendere confrontabili :

— le scale dei prezzi praticati per le differenti qualità intorno al prezzo medio di prodotti o per gli stadi successivi di lavorazione dei prodotti ;

— il calcolo delle quote di ammortamento.

6. Durante il periodo preparatorio, il compito principale dell'Alta Autorità dovrà essere quello di entrare in relazione con le aziende, con le loro associazioni, con le associazioni dei lavoratori, degli utilizzatori e dei commercianti, per acquistare una concreta conoscenza tanto della situazione di insieme quanto delle situazioni particolari all'interno della Comunità.

Sulla scorta delle informazioni che raccoglierà in merito ai mercati, agli approvvigionamenti, alle condizioni di produzione delle imprese, alle condizioni di vita della mano d'opera, ai programmi di ammodernamento e d'impianto, essa stabilirà, in collegamento con tutti gli interessati, e per illuminare la loro azione comune, un quadro generale della situazione della Comunità.

Sulla base di tali consultazioni e di tale conoscenza d'insieme saranno predisposte le misure necessarie per attuare il mercato comune e per facilitare l'adattamento delle produzioni.

IL CONSIGLIO

§ 3.

Il Consiglio si riunirà nel corso del mese seguente all'insediamento dell'Alta Autorità.

IL COMITATO CONSULTIVO

§ 4.

Per la costituzione del Comitato Consultivo nei modi previsti dall'articolo 18 del Trattato, i Governi comunicheranno all'Alta Autorità, subito dopo il suo insediamento, tutte le informazioni sulla situazione delle organizzazioni dei produttori, dei lavoratori, e degli utilizzatori esistenti in ciascun Paese per il carbone da un lato, e per l'acciaio dall'altro, con particolare riguardo alla composizione, alla zona di estensione geografica, agli statuti, alle attribuzioni e alla funzione di tali organizzazioni.

Sulla base delle informazioni così raccolte, l'Alta Autorità provocherà, entro due mesi dalla sua entrata in funzione, una decisione del Consiglio allo scopo di designare le organizzazioni dei produttori e dei lavoratori incaricate di presentare i candidati.

Il Comitato Consultivo dovrà essere costituito entro il mese successivo a tale decisione.

LA CORTE

§ 5.

La Corte entrerà in funzione al momento della nomina dei suoi membri. Per la prima volta il presidente sarà designato con procedura eguale a quella prevista per il presidente dell'Alta Autorità.

La Corte stabilirà il suo regolamento di procedura nel termine massimo di tre mesi.

I ricorsi non potranno essere presentati che a partire dalla data di pubblicazione di detto regolamento. L'imposizione delle penalità e l'esazione delle multe saranno sospese fino a tale data.

I termini per la presentazione dei ricorsi non cominceranno a decorrere che a partire da questa medesima data.

L'ASSEMBLEA

§ 6.

L'Assemblea si riunirà un mese dopo la data di entrata in funzione dell'Alta Autorità, su convocazione del presidente di questa, per eleggere il proprio ufficio di presidenza e preparare il proprio regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio, essa sarà presieduta dal più anziano di età.

Essa terrà una seconda sessione cinque mesi dopo la data di entrata in funzione dell'Alta Autorità, per ascoltare un'esposizione generale sulla situazione della Comunità, accompagnata da un primo bilancio preventivo.

§ 7.

Il primo esercizio finanziario decorrerà dalla data di entrata in funzione dell'Alta Autorità al 30 giugno dell'anno seguente.

Il prelievo previsto dall'articolo 50 del Trattato, potrà essere percepita a datare dall'approvazione del primo bilancio preventivo. A titolo transitorio e per affrontare le prime spese amministrative, gli Stati membri faranno delle anticipazioni rimborsabili e senza interesse, ripartite in proporzione alle loro quote di contribuzione all'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica.

In attesa che la Commissione prevista dall'articolo 78 del Trattato abbia determinato i ruoli del personale e stabilito il loro statuto, il personale necessario è reclutato a contratto.

CAPITOLO II

INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE

§ 8.

L'instaurazione del mercato comune, preparata mediante l'insediamento degli organi della Comunità, le consultazioni d'insieme fra l'Alta Autorità, i Governi, le imprese e le loro associazioni, i lavoratori e gli utilizzatori, e con il quadro generale della situazione della Comunità che risulterà dalle informazioni così raccolte, deriverà dalle misure di applicazione dell'articolo 4 del Trattato.

Tali misure entreranno in vigore, senza pregiudizio delle disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione :

a) per quanto concerne il carbone, su notifica da parte dell'Alta Autorità della messa in funzione dei sistemi di perequazione, previsti dalla terza parte della presente Convenzione, capitolo II ;

b) per quanto concerne il minerale di ferro e il rottame, alla stessa data prevista per il carbone ;

c) per quanto concerne l'acciaio, due mesi dopo la data prevista qui sopra.

I sistemi di perequazione previsti per il carbone, in conformità alle disposizioni della terza parte della presente Convenzione, dovranno essere attuati entro sei mesi dall'insediamento dell'Alta Autorità.

Nel caso che fossero necessari dei termini supplementari, questi saranno fissati dal Consiglio, su proposta dell'Alta Autorità.

SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DOGANALI E DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

§ 9.

Fatta riserva delle disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione, gli Stati membri aboliranno tutti i diritti di entrata e di uscita nonchè le tasse di analogo effetto e ogni restrizione quantitativa alla circolazione del carbone e dell'acciaio all'interno della Comunità, alle date fissate per l'attuazione del mercato comune, nei modi previsti dal paragrafo 8 per il carbone, il minerale di ferro e il rottame da una parte, e per l'acciaio dall'altra.

TRASPORTI

§ 10.

Una Commissione di esperti designati dai Governi degli Stati membri sarà incaricata dall'Alta Autorità, che la convocherà senza ritardo, dello studio delle disposizioni da proporre ai Governi in materia di trasporti di carbone e di acciaio, per raggiungere gli scopi indicati dall'articolo 70 del Trattato.

I negoziati necessari per attuare l'accordo dei Governi sulle varie misure proposte, senza pregiudizio delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 70, saranno condotti per iniziativa dell'Alta Autorità, che prenderà anche l'iniziativa delle trattative eventualmente necessarie con gli Stati terzi interessati.

Le misure che la Commissione di esperti dovrà studiare saranno le seguenti :

1° soppressione delle discriminazioni contrarie alle disposizioni dell'articolo 70, comma 2 ;

2° determinazione, per i trasporti all'interno della Comunità di tariffe dirette internazionali che tengano conto della distanza totale e presentino carattere di regressività, senza pregiudicare la ripartizione dei proventi, fra le imprese di trasporti interessate ;

3° esame, per i differenti mezzi di trasporto, delle tariffe e delle condizioni di trasporto di qualsiasi natura applicate al carbone e all'acciaio, per attuarne l'armonizzazione nel quadro della Comunità e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, tenendo conto, fra gli altri elementi, del costo dei trasporti per il vettore.

La Commissione di esperti disporrà al massimo dei seguenti periodi di studio :

- tre mesi per le misure indicate al n. 1 ;
- due anni per le misure indicate ai nn. 2 e 3.

Le misure indicate al n. 1 entreranno in vigore al più tardi al momento dell'instaurazione del mercato comune per il carbone.

Le misure indicate ai nn. 2 e 3 entreranno in vigore simultaneamente, non appena raggiunto l'accordo dei Governi. Tuttavia, se entro due anni e mezzo dall'istituzione dell'Alta Autorità, l'accordo fra i Governi degli Stati membri in merito alle misure di cui al n. 3 non fosse raggiunto, le misure indicate al n. 2 entreranno in vigore da sole a una data stabilita dall'Alta Autorità. In tal caso l'Alta Autorità, su proposta della Commissione di esperti, farà le raccomandazioni che le sembreranno necessarie, per evitare ogni grave perturbamento nel campo dei trasporti.

Le misure tariffarie indicate dal quarto comma dell'articolo 70, in vigore al momento dell'istituzione dell'Alta Autorità, saranno notificate all'Alta Autorità che dovrà accordare, per la loro modifica, i termini necessari ad evitare ogni grave perturbazione economica.

La Commissione di esperti studierà e proporrà ai Governi interessati le deroghe alle misure ed ai principi definiti sopra che essi autorizzeranno il Governo lussemburghese ad applicare, per tener conto della situazione particolare delle ferrovie lussemburghesi.

I Governi interessati, dopo consultazione della Commissione di esperti, autorizzeranno il Governo lussemburghese, fino a quando tale situazione particolare lo esiga, a prorogare durante il periodo permanente l'applicazione della soluzione adottata.

Fino a quando non si sia potuto stabilire un accordo tra i Governi interessati, sulle misure previste dal comma precedenti, il Governo lussemburghese è autorizzato a non applicare i principi definiti dall'articolo 70 del Trattato e dal presente paragrafo.

SOVVENZIONI, AIUTI DIRETTI O INDIRECTI, ONERI SPECIALI

§ 11.

I Governi degli Stati membri notificheranno all'Alta Autorità, fin dalla sua entrata in funzione, gli aiuti e le sovvenzioni di ogni genere di cui beneficia nei loro rispettivi Paesi l'esercizio delle industrie del carbone e dell'acciaio o gli oneri speciali che gravano su di esso. Salvo consenso dell'Alta Autorità sul mantenimento, di tali aiuti, sovvenzioni od oneri speciali e sulle condizioni cui è subordinato tale mantenimento, essi dovranno essere interrotti alle date e nei modi stabiliti dall'Alta Autorità, dopo consultazione del Consiglio, senza che tale cessazione possa essere obbligatoria prima della data che segna l'inizio del periodo transitorio per i prodotti in causa.

INTESE E ORGANIZZAZIONI MONOPOLISTICHE

§ 12.

Tutte le informazioni sulle intese e sulle organizzazioni indicate dall'articolo 65 saranno comunicate all'Alta Autorità nei modi previsti dal paragrafo 3 di detto articolo.

L'Alta Autorità, se non concederà le autorizzazioni previste dal paragrafo 2 di detto articolo, fisserà dei termini ragionevoli entro i quali entreranno in vigore i divieti previsti dallo stesso articolo.

Per facilitare la liquidazione delle organizzazioni vietate a norma dell'articolo 65, l'Alta Autorità potrà nominare dei liquidatori responsabili di fronte ad essa e che agiranno secondo sue istruzioni.

Con il concorso di tali liquidatori, essa studierà i problemi che si presenteranno e i mezzi da usare per :

— assicurare la distribuzione e l'utilizzazione più economiche dei prodotti ed in particolare dei vari tipi e qualità di carbone ;

— evitare, in caso di contrazione della domanda, ogni pregiudizio alle capacità produttive e in particolare agli impianti carboniferi, necessari all'approvvigionamento del mercato comune in periodo normale o di alta congiuntura ;

— evitare una ingiusta ripartizione fra i salariati delle riduzioni d'impiego che possano derivare da una contrazione della domanda.

L'Alta Autorità, sulla base di tali studi, e in conformità ai compiti che le sono devoluti, istituirà, senza che la validità sia limitata al periodo transitorio, i procedimenti o gli organismi, cui il Trattato le dà facilità di ricorrere, che essa stimerà adatti a risolvere tali problemi nell'esercizio dei suoi poteri, specialmente a norma degli articoli 53, 57, 58 e del capitolo V del Titolo III.

§ 13.

Le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 66 sono applicabili a partire dall'entrata in vigore del Trattato. Esse, inoltre, potranno essere applicate ad operazioni di concentrazione effettuate fra la data della firma e la data di

entrata in vigore del Trattato, qualora l'Alta Autorità abbia la prova che tali operazioni siano state effettuate per eludere l'applicazione dell'articolo 66.

Fino a che non sia stato stabilito il regolamento previsto dal paragrafo 1 di detto articolo, le operazioni indicate da detto paragrafo non saranno obbligatoriamente soggette ad autorizzazione preventiva. L'Alta Autorità non è tenuta a decidere immediatamente in merito alle domande di autorizzazione che le saranno sottoposte.

Fino a che non sia stato disposto il regolamento previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo, le informazioni di cui a detto paragrafo, non potranno essere pretese che dalle imprese soggette alla giurisdizione dell'Alta Autorità, nei modi previsti dall'articolo 47.

I provvedimenti previsti ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 66 dovranno essere presi entro i quattro mesi che seguono l'entrata in funzione dell'Alta Autorità.

L'Alta Autorità raccoglie presso i Governi, le associazioni dei produttori e le imprese ogni informazione utile per l'applicazione alle situazioni esistenti nelle diverse regioni della Comunità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 7 dell'articolo 66.

Le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 66 sono applicabili a misura che entrino in vigore le disposizioni di cui esse sanzionano rispettivamente l'applicazione.

Le disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 66 sono applicabili a decorrere dalla data d'instaurazione del mercato comune nei modi previsti dal paragrafo 8 della presente Convenzione.

PARTE SECONDA



Relazioni della Comunità con i Paesi terzi.

CAPITOLO I

NEGOZIATI CON I PAESI TERZI

§ 14.

A partire dall'entrata in funzione dell'Alta Autorità, gli Stati membri inizieranno trattative con i Governi dei Paesi terzi, e in particolare col Governo britannico, sul complesso delle relazioni economiche e commerciali concernenti il carbone e l'acciaio fra la Comunità e tali Paesi. In tali negoziati, l'Alta Autorità, agendo in base a istruzioni deliberate dal Consiglio all'unanimità, sarà mandataria comune dei Governi degli Stati membri. Rappresentanti degli Stati membri potranno assistere a detti negoziati.

§ 15.

Allo scopo di lasciare agli Stati membri completa libertà di negoziare concessioni da parte dei Paesi terzi, in particolare come contropartita di una riduzione dei dazi sull'acciaio in ordine ad una armonizzazione con le tariffe meno protettive praticate nella Comunità, gli Stati membri convengono, a datare dall'attuazione del mercato comune per l'acciaio, le seguenti disposizioni :

Nel quadro dei contingenti tariffari, i Paesi del Benelux conservano alle importazioni provenienti dai Paesi terzi e destinate al proprio mercato, il beneficio dei dazi che essi applicano al momento dell'entrata in vigore del Trattato.

Essi sottopongono le importazioni effettuate oltre questo contingente, e che si retengono destinate ad altri Paesi della Comunità, a dazi uguali al dazio meno elevato applicato negli altri Stati membri, nel quadro della Nomenclatura di Bruxelles del 1950, alla data d'entrata in vigore del Trattato.

Il contingente tariffario è stabilito, per ciascuna rubrica della tariffa doganale Benelux, per periodi di un anno e con riserva di revisione di tre mesi in tre mesi, dei Governi dei Paesi del Benelux, d'accordo con l'Alta Autorità tenendo conto dell'evoluzione dei fabbisogni e delle correnti di scambio. I primi contingenti saranno fissati sulla base delle importazioni medie dei Paesi del Benelux in provenienza da Paesi terzi calcolate su un periodo di riferimento appropriato, e tenuto conto, all'occorrenza, delle produzioni derivanti dalla prevista entrata in funzione di nuovi impianti e che sono destinate a sostenere le importazioni. I superamenti del contingente, resi necessari da bisogni imprevisi sono immediatamente notificati all'Alta Autorità che potrà vietarli, salvo applicazione temporanea di controlli delle consegne dai Paesi del Benelux verso altri Stati membri, quando essa constaterà un notevole aumento di tali consegne esclusivamente imputabile a detti superamenti. Il beneficio del dazio minimo non è accordato agli importatori nei Paesi del Benelux se non su impegno di non riesportazione verso gli altri Paesi della Comunità.

L'impegno dei Paesi del Benelux di stabilire un contingente tariffario cesserà di avere effetto nei modi previsti dall'accordo che concluderà le trattative con la Gran Bretagna, e al più tardi alla scadenza del periodo transitorio.

L'Alta Autorità nel caso in cui riconoscesse, al termine del periodo transitorio o al momento della anticipata soppressione del contingente tariffario, che uno o più Stati membri sono autorizzati, a praticare, nei riguardi di Paesi

terzi, dazi doganali superiori a quelli che risulterebbero da una armonizzazione con le tariffe meno protettive praticate nella Comunità, può autorizzare detti Paesi, nei modi previsti dal paragrafo 29, ad applicare essi stessi le misure appropriate per garantire alle loro importazioni indirette attraverso gli altri Stati membri a tariffe meno elevate, una protezione uguale a quella che risulta dall'applicazione della loro tariffa alle importazioni dirette.

Per facilitare l'armonizzazione delle tariffe doganali, i Paesi del Benelux convengono, nella misura riconosciuta necessaria dall'Alta Autorità in consultazione coi loro Governi, di rialzare i tassi delle loro tariffe attuali sull'acciaio entro un limite massimo di due punti. Tale impegno non avrà effetto che al momento in cui sarà soppresso il contingente tariffario previsto dai comma 2, 3 e 4 sopra riportati, e quando almeno uno degli Stati membri vicini ai Paesi del Benelux si asterrà dall'applicare i sistemi equivalenti previsti dal comma precedente.

§ 16.

Salvo consenso dell'Alta Autorità, l'obbligo contratto a norma dell'articolo 72 del Trattato comporta per gli Stati membri il divieto di consolidare con accordi internazionali i dazi doganali in vigore al momento dell'entrata in vigore del Trattato.

I consolidamenti anteriori risultanti da accordi bilaterali o multilaterali saranno notificati all'Alta Autorità la quale esaminerà se il loro mantenimento risulti compatibile col buon funzionamento dell'organizzazione comune e potrà, all'occorrenza, intervenire presso gli Stati membri con opportune raccomandazioni per mettere fine a tali consolidamenti secondo la procedura prevista dagli accordi dai quali essi derivano.

§ 17.

Gli accordi commerciali ancora applicabili per una durata superiore ad un anno a datare dall'entrata in vigore del presente Trattato o che contengono una clausola di tacita rinnovazione, sono notificati all'Alta Autorità che può rivolgere allo Stato membro interessato opportune raccomandazioni per rendere conformi, all'occorrenza, le disposizioni di tali accordi all'articolo 75, secondo il procedimento previsto dai detti accordi.

CAPITOLO II

ESPORTAZIONI

§ 18.

Fino a quando le clausole previste dalla disciplina dei cambi (1) dei vari Stati membri, per ciò che concerne le divise lasciate a disposizione degli esportatori, non saranno unificate, misure particolari dovranno essere applicate onde evitare che la soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri abbia per effetto di privare taluni di essi del ricavato, in divise di Paesi terzi, delle esportazioni effettuate dalle proprie imprese.

In applicazione di tale principio, gli Stati membri si impegnano, nel quadro delle clausole sopra indicate, ad accordare agli esportatori di carbone e di acciaio, nell'utilizzo delle divise, solamente vantaggi uguali, al massimo,

(1) Detta « controllo valutario » (n. d. t.).

a quelli che risultano dalla disciplina dello Stato membro di cui il prodotto è originario.

L'Alta Autorità è autorizzata a curare l'applicazione di dette misure a mezzo di raccomandazioni indirizzate ai Governi, dopo aver consultato il Consiglio.

§ 19.

L'Alta Autorità, se constata che l'attuazione del mercato comune, sostituendo delle riesportazioni a delle esportazioni dirette, ha per effetto uno spostamento negli scambi con i Paesi terzi, che causi un grave danno ad uno degli Stati membri, può, su richiesta del Governo interessato, prescrivere ai produttori di detto Stato l'inserzione nei loro contratti di vendita di una clausola di destinazione.

CAPITOLO III

DEROGA ALLA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

§ 20.

Nei riguardi dei Paesi che beneficiano della clausola della nazione più favorita in applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, gli Stati membri dovranno esercitare, presso le parti contraenti di detto Accordo, un'azione comune in vista di sottrarre le disposizioni del Trattato all'applicazione del-

l'articolo precitato. A tale scopo, sarà richiesta la convocazione di una sessione speciale del G. A. T. T., qualora necessario.

Con i Paesi che, pur non essendo parti dell'Accordo Generale sulle tariffe doganali e il commercio, beneficiano della clausola della nazione più favorita in forza di convenzioni bilaterali in vigore, verranno intrapresi negoziati dopo la firma del Trattato. In mancanza del consenso dei Paesi interessati, la modifica o la denuncia degli impegni dovrà essere effettuata conformemente ai modi stabiliti da detti impegni.

Nel caso in cui un Paese rifiutasse il suo consenso agli Stati membri o ad uno di essi, gli altri Stati membri si impegnano a prestarsi un aiuto effettivo che potrebbe giungere fino alla denuncia da parte di tutti gli Stati membri degli accordi conclusi con il Paese in questione.

CAPITOLO IV

LIBERAZIONE DEGLI SCAMBI

§ 21.

Gli Stati membri della Comunità riconoscono che essi costituiscono un regime doganale particolare a norma dell'articolo 5 del Codice di liberazione degli scambi dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, quale è in vigore alla data della firma del Trattato. Essi convencono in conseguenza di darne notifica all'Organizzazione al momento opportuno.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

§ 22.

Ferma restando la scadenza del periodo transitorio, gli scambi relativi al carbone e all'acciaio tra la Repubblica Federale Tedesca e la zona di occupazione sovietica saranno regolati, per quanto concerne la Repubblica Federale, dal Governo di questa d'accordo con l'Alta Autorità.

PARTE TERZA

Misure generali di salvaguardia.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

RIADATTAMENTO

§ 23.

1. Nel caso in cui le conseguenze derivanti dalla attuazione del mercato comune ponessero alcune imprese o parte di esse nella necessità di cessare o di modificare la loro attività nel corso del periodo transitorio, definito dal paragrafo 1 della presente Convenzione, l'Alta Autorità, su domanda dei Governi interessati e nei modi stabiliti qui sotto, dovrà prestare la sua opera allo scopo di mettere la mano d'opera al riparo dagli oneri del riadattamento e di assicurarle un impiego produttivo, e potrà concedere, ad alcune aziende, una sovvenzione non rimborsabile.

2. Su domanda dei Governi interessati e nelle condizioni previste dall'articolo 46, l'Alta Autorità parteciperà allo studio delle possibilità di reimpiego della mano d'opera resasi disponibile, nelle imprese esistenti o con la creazione di nuove attività.

3. Essa faciliterà, secondo le modalità previste dall'articolo 54, il finanziamento dei programmi, presentati dal Governo interessato, e da essa approvati, di trasformazione di aziende o di creazione, sia nelle industrie rientranti nella sua giurisdizione, sia, su parere conforme del Consiglio, in tutte le altre industrie, di nuove attività econo-

micamente sane, suscettibili di assicurare un impiego produttivo alla mano d'opera resasi disponibile. Con riserva del parere favorevole del Governo interessato, l'Alta Autorità accorderà di preferenza tali facilitazioni ai programmi proposti dalle aziende costrette a cessare la loro attività a seguito dell'attuazione del mercato comune.

4. L'Alta Autorità concederà una sovvenzione non rimborsabile per i seguenti scopi:

a) contribuire, in caso di chiusura completa o parziale di imprese, ai versamenti di indennità che permettano alla mano d'opera di attendere di essere rioccupata;

b) contribuire, con sussidi alle imprese, ad assicurare il pagamento del loro personale nel caso di collocamento in congedo temporaneo resosi necessario per il loro cambiamento di attività;

c) contribuire all'attribuzione di sussidi ai lavoratori per le spese di nuova sistemazione;

d) contribuire al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.

5. L'Alta Autorità potrà ugualmente concedere una sovvenzione non rimborsabile alle imprese costrette a cessare la loro attività in conseguenza dell'attuazione del mercato comune, a condizione che tale situazione sia imputabile direttamente ed esclusivamente al fatto che il mercato comune sia limitato alle industrie del carbone e dell'acciaio, e che comporti un correlativo aumento della produzione in altre imprese della Comunità. Tale sovvenzione sarà limitata all'ammontare necessario per permettere alle imprese di far fronte ai loro impegni immediatamente esigibili. Le imprese interessate dovranno avanzare qualsiasi domanda per ottenere tale sovvenzione per il tramite del loro Governo. L'Alta Autorità potrà rifiutare ogni sovvenzione a quelle imprese che non abbiano informato il proprio Go-

verno e l'Alta Autorità dello sviluppo di una situazione che le poteva condurre a cessare o modificare la loro attività.

6. L'Alta Autorità condizionerà la concessione di una sovvenzione non rimborsabile, nei modi previsti dai comma 4 e 5 di cui sopra, al versamento, da parte dello Stato interessato, di uno speciale contributo almeno equivalente, salvo deroga autorizzata dal Consiglio a maggioranza di due terzi.

7. Le modalità di finanziamento previste per l'applicazione dell'articolo 56 sono applicabili al presente paragrafo.

8. Il beneficio delle disposizioni del presente paragrafo potrà essere concesso agli interessati, nel corso dei due anni che seguiranno lo spirare del periodo transitorio, per decisione dell'Alta Autorità, presa su parere conforme del Consiglio.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CARBONE

§ 24.

Durante il periodo transitorio, è riconosciuto che sono necessarie misure di salvaguardia per evitare che si effettuino spostamenti di produzione affrettati e pericolosi. Tali misure di salvaguardia dovranno tener conto delle situazioni esistenti al momento dell'instaurazione del mercato comune.

D'altra parte, qualora sembrasse che, in una o più regioni, rischino di prodursi aumenti di prezzi, di ampiezza e rapidità pericolose, dovranno essere adottate delle precauzioni per evitare che ciò si verifichi.

Per far fronte a tali problemi, l'Alta Autorità autorizzerà durante il periodo transitorio, in quanto necessario e sotto il suo controllo :

a) l'applicazione di sistemi previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, comma b, nonché di prezzi di zona nei casi non previsti dal Capitolo V del Titolo III ;

b) il mantenimento o la costituzione di casse o sistemi nazionali di compensazione, alimentati con prelevamento sulla produzione nazionale, senza pregiudizio delle risorse eccezionali previste appresso.

§ 25.

Sulla produzione del carbone dei Paesi in cui i costi di estrazione medi sono inferiori alla media ponderata di quelli della Comunità, l'Alta Autorità istituirà un prelievo di perequazione, per tonnellata mercantile, rappresentante una percentuale uniforme dell'introito dei produttori.

Il limite massimo della quota del prelievo di perequazione sarà di 1,5 % del suddetto introito per il primo anno di funzionamento del mercato comune, e la quota sarà ridotta del 20 % regolarmente ogni anno rispetto al limite iniziale.

Tenuto conto dei bisogni da essa riconosciuti conformemente ai successivi paragrafi 26 e 27 ed escludendo gli aggravii speciali risultanti eventualmente da esportazioni

verso Paesi terzi, l'Alta Autorità determinerà periodicamente del prelievo effettivo e delle sovvenzioni governative che vi saranno associate in conformità alle seguenti norme:

1° nei limiti della quota sopra definita, essa calcolerà l'ammontare del prelievo effettivo di modo che le sovvenzioni governative effettivamente versate siano almeno uguali a questo prelievo;

2° essa fisserà l'ammontare massimo autorizzato delle sovvenzioni governative, restando inteso che:

— la concessione di tali sovvenzioni fino alla concorrenza di detto ammontare è per i Governi una facoltà e non un obbligo;

— l'aiuto ricevuto dall'esterno non può, in alcun caso, sorpassare l'ammontare della sovvenzione effettivamente versata.

Gli aggravii supplementari risultanti dalle esportazioni verso paesi terzi non entreranno nè nel calcolo dei versamenti di perequazione necessari, nè nella valutazione delle sovvenzioni che controbilanciano tale prelevamento.

BELGIO

§ 26.

1. È riconosciuto che la produzione carbonifera netta del Belgio:

— non deve sopportare, ogni anno, in rapporto all'anno precedente, una riduzione superiore al 3 % se la produzione totale della Comunità è costante o accresciuta in rapporto all'anno precedente;

— non deve essere inferiore alla produzione dell'anno precedente, diminuita del 3 %: la cifra così ottenuta sarà

soggetta però al coefficiente di riduzione cui sarà soggetta la produzione totale della Comunità, in rapporto all'anno precedente. (1)

L'Alta Autorità, responsabile dell'approvvigionamento regolare e stabile della Comunità, stabilisce i programmi a lungo termine di produzione e di vendita e, previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, rivolge al Governo belga, fin quando sussista l'isolamento del mercato belga contemplato dal precedente comma 3, una raccomandazione sugli spostamenti della produzione da essa riconosciuti possibili sulla base dei programmi in tal modo stabiliti. Il Governo belga decide, d'accordo con l'Alta Autorità, le disposizioni da prendere per rendere effettivi gli spostamenti eventuali di produzione nei limiti sopra specificati.

2. La perequazione è destinata, dall'inizio del periodo transitorio :

a) a permettere di avvicinare ai prezzi del mercato comune per l'insieme dei consumatori di carbone belga sul mercato comune, i prezzi di questo carbone, in una misura che li riduca all'incirca ai costi di produzione prevedibili alla fine del periodo transitorio. Il listino stabilito su tali basi non può essere variato senza il consenso dell'Alta Autorità ;

b) a evitare che alla siderurgia belga sia impedito per

(1) Esempio : nel 1952 la produzione totale della Comunità sia di 250 milioni di tonn. e quella del Belgio di 30 milioni di tonn. Nel 1953 se la produzione totale della Comunità fosse di 225 milioni di tonn., vale a dire con un coefficiente di riduzione di 0,9, la produzione belga nel 1952 non dovrebbe essere inferiore a $30 \times 0,97 \times 0,9 = 26,19$ milioni di tonn.

Questa riduzione di produzione corrisponde per 900.000 tonn. ad una variazione permanente, e, per il saldo, ovvero 2.910.000 tonn, a una riduzione di congiuntura.

effetto del regime speciale del carbone belga, di integrarsi nel mercato comune dell'acciaio e, quindi, di abbassare i suoi prezzi al livello praticato su tale mercato.

L'Alta Autorità fisserà periodicamente l'ammontare del compenso addizionale, per il carbone belga consegnato alla siderurgia belga, che essa riconosca necessario a questo scopo, tenuto conto di tutti gli elementi di esercizio di tale industria, ponendo attenzione a che tale compensazione non possa avere per effetto di arrecare danno alle industrie siderurgiche vicine. Inoltre, tenuto conto delle disposizioni del comma *a*) di cui sopra, tale compensazione non dovrà in alcun caso portare ad una riduzione del prezzo del coke utilizzato dalla siderurgia belga al di sotto del prezzo di consegna che essa potrebbe ottenere qualora fosse effettivamente approvvigionata con coke della Ruhr;

c) ad accordare alle esportazioni di carbone belga nel mercato comune riconosciute necessarie dall'Alta Autorità, tenuto conto dei programmi di produzione e di fabbisogno della Comunità, un compenso addizionale corrispondente all'80 % della differenza constatata dall'Alta Autorità tra i prezzi di partenza, maggiorati delle spese di trasporto fino ai luoghi di destino, del carbone belga e del carbone degli altri Paesi della Comunità.

3. Il Governo belga potrà, in deroga alle disposizioni del paragrafo 9 della presente Convenzione, mantenere o istituire, sotto controllo dell'Alta Autorità, sistemi che consentano di isolare il mercato belga dal mercato comune.

Le importazioni di carbone provenienti da paesi terzi saranno sottoposte all'approvazione dell'Alta Autorità.

Tale regime particolare terminerà come detto appresso.

4. Il Governo belga si impegna ad eliminare, non oltre il termine del periodo transitorio, i sistemi di isolamento del mercato belga del carbone indicati dal comma 3 sopra in-

dicato. L'Alta Autorità potrà, dopo consultazione col Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, accordare al Governo belga, per due volte, un termine addizionale di un anno, qualora giudichi che circostanze eccezionali, attualmente imprevedibili, rendano necessaria tale disposizione.

L'integrazione così prevista si attuerà dopo consultazione tra il Governo belga e l'Alta Autorità che determineranno i mezzi e le modalità adatte per realizzarla; le modalità potranno comportare, per il Governo belga, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo c) dell'articolo 4, la facoltà di accordare sovvenzioni corrispondenti ai costi di sfruttamento addizionali risultanti dalle condizioni naturali dei giacimenti e tenendo conto degli aggravii eventualmente risultanti dagli squilibri manifesti che appesantissero tali costi di sfruttamento. Le modalità di concessione delle sovvenzioni e il loro ammontare massimo saranno sottoposti all'approvazione dell'Alta Autorità, che dovrà curare che l'ammontare massimo delle sovvenzioni e il tonnelloso sovvenzionato siano ridotti il più rapidamente possibile, tenuto conto delle facilità di riadattamento e dell'estensione del mercato comune ad altri prodotti oltre il carbone e l'acciaio, ed evitando che la importanza delle eventuali riduzioni di produzione provochi fondamentali turbamenti nella economia belga.

L'Alta Autorità dovrà sottomettere ogni due anni all'approvazione del Consiglio proposte sul tonnelloso suscettibile di essere sovvenzionato.

ITALIA

§ 27.

1. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 25 sopra riportato sarà accordato alle miniere del Sulcis per permettere loro, in attesa del completamento dei lavori d'im-

pianto in corso, di affrontare la concorrenza del mercato comune: l'Alta Autorità determinerà periodicamente l'ammontare degli aiuti necessari, ma l'aiuto estero non potrà durare più di due anni.

2. Tenendo conto della situazione particolare delle cokerie italiane, l'Alta Autorità ha la facoltà di autorizzare, nella misura necessaria, il Governo italiano a mantenere, durante il periodo transitorio indicato nel paragrafo 1 della presente Convenzione, dazi doganali sul coke proveniente da altri Stati membri; tali dazi non possono essere superiori, nel corso del primo anno di detto periodo, a quelli che risultano dal decreto presidenziale n. 442 del 7 luglio 1950; tale quota sarà ridotta del 10 % per il secondo anno, del 25 % per il terzo anno, del 45 % per il quarto anno e del 70 % per il quinto anno, per arrivare alla soppressione completa di tali dazi alla fine del periodo transitorio.

FRANCIA

§ 28.

1. È riconosciuto che la produzione carbonifera delle miniere francesi:

— non deve subire, ogni anno, rispetto all'anno precedente, una riduzione superiore a un milione di tonnellate, se la produzione totale della Comunità è costante o aumentata rispetto all'anno precedente;

— oppure non deve essere inferiore alla produzione dell'anno precedente, diminuita di un milione di tonnellate; la cifra così ottenuta è soggetta al coefficiente di riduzione cui sia soggetta la produzione totale della Comunità rispetto all'anno precedente.

2. Allo scopo di assicurare che gli spostamenti di produzione siano mantenuti entro i limiti anzidetti, i mezzi di

azione previsti dal paragrafo 24 potranno essere rafforzati da mezzi eccezionali ricavati da un prelevamento speciale stabilito dall'Alta Autorità sull'aumento delle consegne nette di altri produttori di carbone, quali risultano dalle statistiche doganali francesi, nella misura in cui questo aumento rappresenta uno spostamento della produzione.

In conseguenza, per la determinazione di tale prelievo saranno presi in considerazione i quantitativi rappresentanti le eccedenze delle consegne nette realizzate nel corso di ciascun periodo rispetto a quelle del 1950, nel limite della diminuzione constatata nella produzione carbonifera delle miniere francesi, rispetto a quella del 1950, decurtata essa stessa, eventualmente, dello stesso coefficiente di riduzione applicato alla produzione totale della Comunità. Tale speciale prelevamento corrisponderà al massimo al 10 % dell'entrata dei produttori sui quantitativi considerati e sarà utilizzato, d'accordo con l'Alta Autorità, per ridurre, nelle zone in cui sia opportuno il prezzo di certi carboni prodotti dalle miniere francesi.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'INDUSTRIA DELL'ACCIAIO

§ 29.

1. Durante il periodo transitorio è riconosciuto che possono essere necessarie alcune misure di salvaguardia particolare, per quanto concerne l'industria dell'acciaio, onde evitare che gli spostamenti di produzione derivanti dall'istituzione del mercato comune finiscano per mettere in difficoltà talune aziende che sarebbero in condizioni, dopo l'adattamento previsto dal paragrafo 1 della presente Convenzione, di sostenere la concorrenza o di spostare una mano d'opera più numerosa di quella che può beneficiare delle disposizioni del paragrafo 23. L'Alta Autorità, nella misura in cui riconoscerà che non possono essere applicate le disposizioni del Trattato, in particolare quelle degli articoli 57, 58, 59 e 60, paragrafo 2, comma b), è autorizzata, ricorrendo ai mezzi di azione definiti in appresso nell'ordine di preferenza che risulta dall'ordine nel quale essi sono enunciati, a :

a) limitare, previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, in modo diretto o indiretto, l'aumento delle consegne da una delle regioni ad un'altra del mercato comune ;

b) usare, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio tanto sull'opportunità come sulle modalità di tali misure, i mezzi d'intervento

previsti dall'articolo 61, comma b) senza che, in deroga a detto articolo, sia richiesta a tale effetto l'esistenza o l'imminenza di una crisi manifesta ;

c) stabilire, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, un regime di quote di produzione, che non potrà però intaccare la produzione destinata all'esportazione ;

d) autorizzare, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, uno Stato membro ad applicare le misure previste dal paragrafo 15, comma 6, nei modi stabiliti da detto comma.

2. Per l'applicazione delle disposizioni anzidette l'Alta Autorità, nel corso del periodo preparatorio definito al paragrafo 1 della presente Convenzione, e in consultazione con le Associazioni dei produttori, col Comitato Consultivo e col Consiglio, dovrà stabilire i criteri tecnici di applicazione delle misure di salvaguardia sopra citate.

3. Se, durante una parte del periodo transitorio, non si sono potuti attuare l'adattamento o le necessarie trasformazioni delle condizioni di produzione, sia per stato di penuria, sia per insufficienza delle risorse finanziarie che le imprese abbiano potuto ricavare dal loro funzionamento o che abbiano potuto esser messe a loro disposizione, sia per circostanze eccezionali e attualmente imprevedibili, le disposizioni del presente paragrafo, al termine del periodo transitorio, dopo parere del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, potranno essere applicate, per un periodo di tempo complementare uguale, al massimo, al tempo durante il quale si sia manifestata la situazione sopra citata, e comunque per non più di due anni.

ITALIA

§ 30.

1. Tenuto conto della situazione particolare della siderurgia italiana, l'Alta Autorità ha facoltà di autorizzare il Governo italiano, nella misura necessaria, a mantenere, durante il periodo transitorio definito dal paragrafo 1 della presente Convenzione, sui prodotti siderurgici provenienti da altri Stati membri, dei diritti doganali che non potranno però essere superiori, nel corso del primo anno di detto periodo, a quelli che risultano dalla Convenzione di Anancy del 10 ottobre 1949; tale limite sarà ridotto del 10 % nel secondo anno, del 25 % nel terzo, del 45 % nel quarto, del 70 % nel quinto, per raggiungere la completa soppressione di tali dazi alla fine del periodo transitorio.

2. I prezzi praticati dalle imprese per le vendite di acciaio sul mercato italiano, ragguagliati al loro equivalente in partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non potranno essere inferiori ai prezzi previsti dal suddetto listino per transazioni analoghe, salvo autorizzazione concessa dall'Alta Autorità in accordo col Governo italiano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2 b) ultimo comma.

LUSSEMBURGO

§ 31.

Nell'applicare le misure di salvaguardia contemplate dal paragrafo 29 del presente Capitolo, l'Alta Autorità dovrà tener conto dell'importanza tutta particolare della siderurgia nella economia generale del Lussemburgo e della

necessità di evitare gravi perturbazioni nelle condizioni speciali di sbocco della produzione siderurgica lussemburghese, quali sono risultate per quest'ultima dalla Unione economica belgo-lussemburghese.

In mancanza di altre misure, l'Alta Autorità potrà, se necessario, ricorrere ai fondi di cui essa dispone a norma dell'articolo 49 del presente Trattato entro il limite delle eventuali ripercussioni sulla siderurgia lussemburghese delle disposizioni previste dal paragrafo 26 della presente Convenzione.

FATTO a Parigi, il 18 aprile 1951.

ADENAUER

PAUL VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK